COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXL.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1572

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, concernente sistemazione in ruolo del personale non di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (520-105) 1572

PRESIDENTE 1572, 1575, 1576

TOZZI CONDIVI, *Relatore* 1572

TUDISCO 1575

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 1575

SAILIS, *Relatore* 1575

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 1576

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376, concernente modificazione della legge 18 aprile 1940, n. 288, riguardante l'ordinamento del personale postale e telegrafico. (520-209) 1576

PRESIDENTE 1576, 1579

TOZZI CONDIVI, *Relatore* 1576

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 1579

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, concernente competenze accessorie al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (520-213) 1580

PRESIDENTE 1580, 1583

PAG.

TOZZI CONDIVI, *Relatore* 1580

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 1583

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente modificazioni al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, relativo al riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche. (*Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato*). (520-143-*ter*) 1583

PRESIDENTE 1583, 1586

TOZZI CONDIVI, *Relatore* 1584, 1585

SAILIS, *Relatore* 1584, 1586

TURCHI 1584

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 1584, 1585

MOLINAROLI 1585

QUINTIERI 1585

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, concernente nuovo ordinamento del personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici. (*Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato*). (520-212-*B*) 1586

PRESIDENTE 1586

TOZZI CONDIVI, *Relatore* 1586

SPATARO, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*, ... 1586

PAG.

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali (2727) — LARUSSA ed altri: Disposizioni concernenti il trattamento economico, la carriera e il collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali. (1426) 1587

PRESIDENTE 1587, 1596, 1598, 1599, 1600, 1601, 1604, 1607, 1608
DONATINI 1591, 1594, 1602
BIMA 1591, 1595
QUINTIERI 1592, 1599, 1600, 1601
SAILIS 1592
MOLINAROLI, *Relatore* . . . 1592, 1594, 1597, 1598, 1599, 1601, 1603, 1606, 1608
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . 1593, 1594, 1595, 1596, 1598, 1599, 1600, 1601, 1603, 1604, 1606, 1607
AUDISIO 1594
PAGANELLI 1594, 1604
TOZZI CONDIVI 1594, 1597
TARGETTI. 1595
RUSSO CARLO 1595, 1602, 1603
TURCHI 1595, 1596, 1597, 1598, 1603, 1607
LONGHENA 1596
NUMEROSO . . 1597, 1598, 1599 1601, 1607
CREMASCHI CARLO 1600, 1601
PAJETTA GIAN CARLO 1604
LUZZATTO 1608

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1598, 1608

La seduta comincia alle 8,40.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bovetti e De Michele.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, concernente sistemazione in ruolo del personale non di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (520-105).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, concernente sistemazione in ruolo del personale non di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».

L'onorevole Tozzi Condivi, relatore, ha facoltà di riferire alla Commissione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Do lettura del testo presentato dal Ministro delle poste e telecomunicazioni come legge di ratifica:

ART. 1.

«Il decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, è ratificato con le seguenti modificazioni:

ART. 2. — Le *lettere* b) *e* c) *del n. 1) sono sostituite dalle seguenti*:

b) al personale in possesso di una delle qualifiche di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, ovvero di una equivalente qualifica riferita alla guerra 1915-18 o alla guerra d'Africa, che disimpegni le mansioni indicate nella precedente lettera *a*) con almeno un anno di effettivo servizio;

c) al personale subalterno – postale telegrafico di ruolo e corrispondente personale dell'A.S.S.T. – che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio con funzioni non inferiori a quelle di gruppo *C* per almeno 5 anni complessivamente, se sprovvisto del titolo di studio di cui alla lettera *c*) dell'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ovvero per almeno 6 mesi complessivamente, se in possesso di tale titolo».

Il n. 2 è sostituito dal seguente:

«un concorso per titoli ed esami riservato al rimanente personale non di ruolo, assunto con funzioni non inferiori a quelle di gruppo *C* e che abbia in tali funzioni un'anzianità di almeno un anno, a meno che non rivesta una delle qualifiche di cui alla precedente lettera *b*), o non sia provvisto del titolo di studio di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e al personale subalterno non di ruolo, purché munito del titolo di studio di cui alla lettera *c*) del citato articolo 16 e, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio con le funzioni predette per almeno due anni complessivamente ovvero per un anno complessivamente se rivesta le qualifiche di cui alla citata lettera *b*)».

ART. 3. — *È sostituito dal seguente*:

«Per la sistemazione nei ruoli di 3ª categoria e assimilati saranno indetti:

1°) un concorso per titoli riservato al personale non di ruolo assunto come subal-

terno fino al 1° luglio 1943 che abbia 3 anni di effettivo servizio, nonché a quello assunto anche posteriormente, con non meno di 6 mesi di effettivo servizio e che sia munito del titolo di studio di cui alla lettera *c*) dell'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e infine al personae non di ruolo, in possesso delle qualifiche di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1943, n. 138, ovvero di una equivalente qualifica riferita alla guerra 1915-18 o alla guerra d'Africa, assunto con mansioni di personale subalterno e che abbia almeno un anno di effettivo servizio;

2°) un concorso per titoli, riservato al rimanente personale subalterno non di ruolo che abbia almeno un anno di effettivo servizio, a meno che non sia in possesso di una delle qualifiche di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, ovvero di una equivalente qualifica riferita alla guerra 1915-18 o alla guerra d'Africa.

I periodi di servizio previsti in questo e nel precedente articolo si intendono alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

ART. 2.

« Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a bandire, per una volta soltanto, altri 4 concorsi interni nell'Amministrazione postale telegrafica e nell'A.S.S.T., con le norme e modalità di cui al decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, riservati al personale che, in servizio alla data della presente legge, abbia acquisito titolo a parteciparvi in conseguenza delle modificazioni apportate al decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, dalla presente legge, o che, nelle condizioni di cui al decreto legislativo medesimo, non potè partecipare ai concorsi banditi in dipendenza di esso perché fuori servizio, ovvero non fu ammesso ai concorsi stessi per non aver tempestivamente prodotto o regolarizzato i documenti annessi all'istanza, e infine il personale proveniente dai ruoli del cessato Governo delle Isole italiane del'Egeo a suo tempo assegnato dalla Commissione centrale per l'avventiziato, ai sensi del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 106, all'Amministrazione postale telegrafica e da questa assunto in servizio in data posteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592.

I vincitori dei concorsi di cui al comma precedente saranno collocati in ruolo, dalla data di entrata in vigore della presente legge».

ART. 3.

« Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 29 aprile 1950, n. 229, è sostituito dal seguente:

« Col decreto che bandisce il concorso saranno stabilite le categorie di personale ammesse a fruire della suddetta riserva, nonché l'anzianità minima di servizio necessaria per beneficiare della riserva stessa.

Per il limite di età si applicano le norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 ».

ART. 4.

« I posti di commesso superiore nel quadro speciale del ruolo del personale subalterno di cui alla tabella n. 4 dell'allegato *A* alla legge 29 aprile 1950, n. 229, sono conferiti per merito comparativo, su designazione del Consiglio di Amministrazione, ai messaggeri e capisquadra di 1ª classe ed assimilati con almeno 10 anni di anzianità nel grado ».

Do, quindi, lettura della relazione del Ministero delle poste e telecomunicazioni al testo proposto come legge di ratifica:

« Su proposta dell'onorevole Tudisco, la Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati durante il periodo della Costituente, ebbe a deliberare lo stralcio, per la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592. Le proposte di modifiche a suo tempo presentate dall'onorevole Tudisco sono state successivamente integrate ed ampliate dal Ministero delle poste e telecomunicazioni che ha predisposto un nuovo testo di disegno dal quale si riassumono ora i principî fondamentali.

Per effetto di successivi e, a volte, non coordinati rifacimenti del testo del progetto che divenne poi il decreto legislativo 13 marzo 1948, n. 592, in pratica sono risultati esclusi dall'inquadramento previsto da tale legge, in base all'interpretazione letterale di essa, dei gruppi di personale che non era certamente nell'intenzione del legislatore di escludere, come risulta chiaramente dai lavori preparatori della legge stessa.

Altre conclusioni e sperequazioni, che non erano state prevedute nè volute, sono anche derivate dalla mancata rispondenza della legge, nella sua dizione generica, a tutte le voci della minuta casistica alla quale ci si è trovati di fronte nell'applicare la legge medesima.

Sembra quindi opportuno consentire l'inquadramento in ruolo anche alle categorie di personale escluse a suo tempo dalla sistema-

zione, ma di cui viene riconosciuta la sistemabilità.

Sono innanzi tutto da ammettere all'inquadramento i combattenti della guerra 1915-18 e della guerra d'Africa e i loro congiunti, i quali ne erano rimasti illogicamente esclusi, poiché il decreto legislativo n. 592, per designare i combattenti, aveva usato il riferimento alle « qualifiche di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 138 », che, emesso per altri scopi, non riguardava che i combattenti dell'ultima guerra.

L'equità e la necessità del provvedimento non hanno bisogno di illustrazione, essendo ovvio che non possano attribuirsi benefici solo ad un gruppo di combattenti, escludendone altri.

È vero che sono passati ormai quasi 35 anni dalla fine della guerra 1915-18, per cui è presumibile che ben poche unità reduci da quella guerra possano trovarsi nella posizione di non di ruolo, ma, a prescindere dal fatto che i benefici sono attribuiti anche alle vedove ed agli orfani, sono numerosi i subalterni anziani già di ruolo che, avendo disimpegnato mansioni di gruppo C, avrebbero potuto aspirare alla sistemazione nel gruppo stesso in quanto combattenti, se il riferimento alle qualifiche del decreto legislativo luogotenenziale n. 139 non li avesse esclusi.

A quanto sopra provvede la modifica proposta all'articolo 2 lettera *b*, e n. 2, ed all'articolo 3, n. 1 e 2.

Sono inoltre ammessi al concorso per titoli subalterni che, pur avendo disimpegnato mansioni di gruppo *C*, non erano, a suo tempo, stati compresi fra gli aventi titolo. Il decreto legislativo n. 592 stabilisce infatti che può partecipare al concorso per titoli per la sistemazione nel gruppo *C* il personale subalterno che presti servizio con funzioni non inferiori a quelle di gruppo *C* da almeno 5 anni se sprovvisto del titolo di studio, ovvero da almeno 6 mesi se con detto titolo.

La dizione della legge ha portato a dover escludere dal concorso:

1°) i subalterni che avessero prestato servizio con funzioni di gruppo *C* per 5 anni (o 6 mesi) prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 592, ma che a detta data non lo prestassero più;

2°) i subalterni che, pur prestando servizio con funzioni di gruppo *C* alla data anzidetta, e pur raggiungendo nel complesso un periodo di servizio con funzioni di gruppo *C* di 5 anni (o 6 mesi), avessero subito delle interruzioni nel servizio prestato con mansioni superiori.

Tali conseguenze non sembrano giuste, perché il fatto di trovarsi nell'espletamento di determinate mansioni alla data detta è solo casuale, e non può imputarsi a vantaggio e svantaggio degli interessati, mentre la circostanza che l'Amministrazione, in diverse riprese, ove le esigenze del servizio lo abbiano richiesto, abbia riaffidate le mansioni superiori a personale subalterno, dimostra la fiducia da essa riposta in questo personale alla stessa stregua che nel caso in cui il servizio abbia richiesto prestazioni continuate con mansioni superiori.

Le modificazioni introdotte all'articolo 2, lettera *c*, e n. 2, ovviano all'inconveniente.

Altra sperequazione da eliminare è quella in base alla quale i laureati o diplomati, mentre nel concorso per titoli hanno goduto di una riduzione dell'anzianità per l'ammissione (articolo 2, lettera *a*, del decreto legislativo n. 592), nel concorso per esami non l'hanno avuta: il che fa sì che un laureato o diplomato, non in possesso dei titoli per l'ammissione al primo concorso, e con meno di 6 mesi di servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 592, è stato escluso senz'altro dalla sistemazione in ruolo.

Per ovviare all'inconveniente è stato modificato il numero 2 dell'articolo 2.

Allo scopo di permettere, praticamente, l'inquadramento in ruolo del personale escluso, tenuto conto che i concorsi banditi in base al decreto legislativo n. 592 sono, per la maggior parte, esauriti, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzato, con l'articolo 2 dello schema, a bandire, per una volta soltanto, altri quattro concorsi con le stesse norme di quelli esauriti, e riservati al personale che acquisisce titolo all'inquadramento in conseguenza delle modificazioni apportate dallo schema stesso al decreto legislativo n. 592.

Si è anche ritenuto di permettere la partecipazione ai concorsi al personale che non poté parteciparvi prima per motivi plausibili. Esso appartiene alle seguenti categorie:

a) personale che, al termine stabilito per la presentazione delle domande, si trovava fuori servizio perché sottoposto a giudizio di epurazione, ma che ora è stato riammesso;

b) personale che, al detto termine, si trovava fuori servizio perché sottoposto a procedimento disciplinare, risoltosi poi a suo favore con la riammissione in servizio;

c) personale che, pur avendone fatta domanda, fu escluso dai concorsi per difetto e irregolarità dei requisiti formali per l'ammissione (documenti irregolarmente redatti, e presentati fuori termine, esclusa quindi ogni ragione di merito, come capacità, condotta, ecc.);

d) personale proveniente dai ruoli del cessato Governo dell'Egeo, assegnato all'Amministrazione postale e telegrafica dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 592.

La proposta, poi, di introdurre la norma di cui all'articolo 3 deriva dall'urgenza della sua attuazione, e dalla difficoltà ed inopportunità di disporre un provvedimento separato per materia di lieve entità.

In sede di ratifica del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, si crede pure opportuno di ovviare con un apposito articolo, l'articolo 4, alle difficoltà pratiche venutesi a creare con l'applicazione di una disposizione concernente le promozioni a commesso superiore, per procedere alle quali occorre scrutinare un elevatissimo numero di unità appartenenti al personale subalterno.

A giustificare la proposta inserzione dell'anzidetto articolo 4 soccorrono le seguenti considerazioni.

Secondo il vigente ordinamento del personale subalterno dell'Amministrazione postale e telegrafica, i commessi superiori (grado massimo della carriera) sono promossi a tale grado per merito comparativo, dai commessi e capisquadra di 1ª e 2ª classe: secondo l'attuale ruolo, i posti di commessi superiori sono appena due, mentre quelli di messaggeri e capisquadra di 1ª classe sono 4.000, e quelli di messaggeri e capisquadra di 2ª classe, 6.300.

Non essendo quindi concepibile che, per ogni promozione di commessi superiori, debbono essere scrutinate ben 10.300 unità, si rende necessario ed urgente limitare gli scrutini ai soli subalterni del grado immediatamente inferiore (messaggeri e capisquadra di 1ª classe), e, fra questi, a quelli forniti di una anzianità non inferiore a 10 anni.

Per far ciò, si è proposto l'articolo 4.

Le norme sopra illustrate hanno ottenuto l'adesione del Ministero del tesoro e del Sottosegretariato per la riforma ».

Propongo la ratifica del decreto legislativo con le modifiche proposte dal Governo.

PRESIDENTE. Comunico che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso, in data 25 febbraio 1953, parere favorevole alle modifiche proposte dal Governo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TUDISCO. Presento un emendamento tendente a sostituire il numero 2 dell'articolo 3 col seguente testo:

« Un concorso per titoli ed esami riservato al rimanente personale non di ruolo, assunto con funzioni non inferiori a quelle di gruppo *C*, e che abbia in tali funzioni un'anzianità di almeno un anno, a meno che non rivesta una delle qualifiche di cui alla precedente lettera *a*) o non sia provvisto del titolo di studio di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Ai gerenti, ai supplenti delegati ed ai supplenti che, forniti del titolo di studio di cui alla lettera *b*) del precitato articolo 16, disimpegnavano servizio nelle ex ricevitorie trasformate in uffici principali di 2ª classe, e al personale subalterno non di ruolo, purché munito del titolo di studio di cui alla lettera *c*) del citato articolo 16, ecc. ».

L'emendamento ha lo scopo di far usufruire dei benefici di questa legge quei dipendenti che sono stati assorbiti in altre amministrazioni dello Stato, ma che, in passato, hanno già appartenuto ad importanti ricevitorie postali. Si tratta di un personale che, pur avendo un servizio minimo presso le attuali amministrazioni, ha tuttavia acquisito una notevole esperienza presso le suddette ricevitorie, per cui sarebbe opportuno consentire loro di partecipare ai concorsi. Ciò tornerebbe ad interesse dello stesso Ministero delle poste e delle comunicazioni.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Io non pongo in dubbio l'equità dell'emendamento dell'onorevole Tudisco, ma, evidentemente, esso investe problemi da esaminare con ponderatezza, e ciò non è possibile fare nella presente seduta, né alla fine della attuale legislatura.

PRESIDENTE. Data l'urgenza di approvare il provvedimento, invito l'onorevole Tudisco a ritirare l'emendamento, trasformandolo in un ordine del giorno.

SAILIS, *Relatore*. Io mi associo all'esortazione dell'onorevole Presidente, in quanto pur non negando la fondatezza dell'emendamento Tudisco, constato la impossibilità di esaminarlo con quella serietà che è sempre stata una delle caratteristiche della nostra Commissione, specie quando si è trattato di problemi riguardanti la pubblica amministrazione.

TUDISCO. Mi rendo conto delle osservazioni dei colleghi intervenuti e, ritirando

il mio emendamento, presento il seguente ordine del giorno:

« La I Commissione permanente (Interni) nella seduta del 13 marzo 1953, nella discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, concernente sistemazione in ruolo del personale non di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ». (520-105);

rilevato che nel periodo intercorrente fra la emanazione del decreto legislativo in questione e la ratifica il Ministero delle poste e telecomunicazioni ha trasformato talune ricevitorie in uffici principali di 2ª classe,

fa voti

perché il Governo consideri la opportunità che il personale di tali ricevitorie possa ottenere, con opportuni provvedimenti, le stesse facilitazioni per la sistemazione in ruolo di cui al n. 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo in esame ».

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Tudisco.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Tudisco ed accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, è ratificato con la seguente modificazione ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione le modifiche all'articolo 2 poc'anzi lette.

(*Sono approvate*).

Avverto che la formula di ratifica e le suddette modifiche all'articolo 2 costituiranno l'articolo 1 della legge di ratifica.

Pongo in votazione l'articolo 2 del testo della legge di ratifica proposto dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, e testé letto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 del testo della legge di ratifica proposto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e testé letto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 del testo della legge di ratifica proposto dal Ministro delle poste e telecomunicazioni e testè letto.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376, concernente modificazione della legge 18 aprile 1940, n. 288, riguardante l'ordinamento del personale postale e telegrafico. (520-209).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 378, concernente modificazione della legge 18 aprile 1940, n. 288, riguardante l'ordinamento del personale postale e telegrafico ».

L'onorevole Tozzi Condivi, relatore, ha facoltà di riferire alla Commissione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Do anzitutto lettura della relazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che si accompagna alle modifiche proposte al disegno di legge n. 520-209:

« Fin dall'emanazione del decreto 18 marzo 1948, n. 376, il personale appartenente al quadro tecnico-speciale di gruppo *C* nonché quello del quadro esecutivo di gruppo *C* proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austro-ungarica, ebbero a muovere continue ed inesistenti lagnanze per essere stati ingiustificatamente trascurati dal decreto stesso, nonostante fossero in possesso di requisiti uguali od analoghi a quelli richiesti al personale considerato dal citato decreto legislativo n. 376.

Le doglianze avanzate da dette categorie di personale sembrano poggiare su giustificate ragioni in quanto non può in effetti disconoscersi che in sede di compilazione del progetto istitutivo del gruppo *B* transitorio, progetto divenuto poi decreto legislativo n. 376, la posizione del personale appartenente al ruolo tecnico speciale e di quello appartenente al ruolo della cessata Amministrazione austro-ungarica fu in realtà trascurata.

Al fine di colmare detta lacuna e sanare quindi la sperequazione creatasi a danno delle citate categorie di personale, si ritiene opportuno estendere anche ad esse il beneficio del passaggio nel ruolo transitorio di gruppo *B*, cosa che sembra possa agevolmente e logicamente effettuarsi in sede di

ratifica del provvedimento riconosciuto incompleto.

Viene quindi contemplato il collocamento nel quadro transitorio di gruppo *B*, agli impiegati dei gradi VIII, IX e X del quadro del personale tecnico speciale del ruolo di gruppo *C* i quali abbiano appartenuto al soppresso gruppo *B* o siano vincitori di concorso per esame per il grado IX o provengano dai concorsi per esame indicati nell'articolo 121, lettera *d*) del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'articolo 87 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084. Essi, infatti, sono in possesso degli identici requisiti in base ai quali i loro colleghi del quadro esecutivo passarono nel gruppo. È altresì contemplato il collocamento nel quadro transitorio di gruppo *B* degli ufficiali meccanici che ebbero a sostenere il concorso per esame previsto dall'articolo 15, n. 3, del regolamento speciale per il personale postale e telegrafico di 1ª e 2ª categoria, approvato con regio decreto 16 maggio 1909, n. 341, nonché del personale che ebbe a superare le prove scritte del concorso bandito con decreto ministeriale n. 3631 del 26 gennaio 1940 per direttore di officina (grado IX-*C*) successivamente revocato con decreto presidenziale 5 febbraio 1943, n. 6536, il quale stabilì l'ordine di merito dei candidati che superarono dette prove.

Come è stato più sopra precisato, dal beneficio contemplato dal decreto legislativo n. 376 vennero esclusi anche gli impiegati provenienti dalla cessata Amministrazione austro-ungarica, per cui la necessità di estendere anche ad essi il beneficio stesso. Alle cennate esigenze di inquadramento provvedono gli emendamenti proposti per i commi 1º, 2º e 7º.

Nei commi 3º e seguenti dell'articolo in esame vengono stabilite le modalità di immissione nel ruolo transitorio di gruppo *B*.

Al riguardo, però, è necessario precisare che di non facile risoluzione si è presentata la questione relativa al suddetto inquadramento, dovendo tener conto sia dei legittimi interessi degli impiegati presenti nel ruolo transitorio sia delle aspettative del personale da sistemare e contemperare quindi gli uni con le altre.

Si è pertanto adottato il criterio di intercalare ciascun avente titolo in ragione dell'anzianità di grado posseduto nel gruppo di provenienza, dopo l'ultimo pari grado di medesima anzianità presente nel ruolo transitorio, affermando il principio secondo cui nel grado IX, *B*, i vincitori di concorso per esame per il grado IX, *C*, debbano essere intercalati tra gli ex capi di ufficio, mentre gli altri tra gli ex primi ufficiali.

Nel 6º comma dell'articolo in esame si precisa poi che l'organico del ruolo transitorio di gruppo *B* viene aumentato, nei gradi VIII, IX e X, di tanti posti quante sono le unità che fanno passaggio nei gradi stessi.

Tale aumento di organico nel gruppo *B* transitorio non comporta un gravoso onere finanziario, in quanto trattasi di impiegati che vengono immessi nel grado corrispondente a quello rivestito nel gruppo di provenienza, e pertanto l'aggravio è limitato nei vari gradi alla differenza tra l'assegno perequativo e l'indennità di funzione.

Occorre chiarire che per il personale ex austro-ungarico non può parlarsi di identicità di requisiti, con l'altro personale inquadrabile ma, se mai, di analogia *lato sensu*, essendo ovviamente diverse le norme che disciplinano l'ingresso in carriera nelle Amministrazioni italiana ed austro-ungarica.

Stante tale diversità, non poteva che adottarsi il criterio di concedere il beneficio del passaggio al gruppo *B* transitorio al personale dei gruppi *C* e *D* austro-ungarici (equivalenti al nostro *C*) che comprovino di avere sostenuto gli esami di concorso per l'ammissione in impiego in conformità delle norme che disciplinavano tale ammissione in detta ex Amministrazione (comma 7º).

Analogamente a quanto la legislazione vigente stabilì a suo tempo per il passaggio degli austro-ungarici nel ruolo di gruppo *C*, si è chiarito che il collocamento di tale personale nel gruppo *B* transitorio debba avvenire in soprannumero, fermo restando che, con la prima eventuale promozione al grado superiore del personale medesimo, questo andrà ad occupare i posti di organico del grado stesso (commi 8º e 9º) secondo le norme generali disciplinanti la carriera del personale ex austro-ungarico.

L'articolo 5 del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376, è da modificarsi al fine di rendere le disposizioni in esso contenute più rispondenti alle attuali esigenze dell'ordinamento del personale.

Infatti, le norme che disciplinano e regolano la carriera del personale appartenente al quadro transitorio di gruppo *B*, dettate nel momento in cui il quadro venne istituito, si riferiscono, naturalmente, alla particolare situazione dell'epoca in cui avvenne il passaggio dal gruppo *C* al gruppo *B* degli interessati.

Tale passaggio impose una disciplina particolare per la prima immissione e per la carriera all'inizio del funzionamento del ruolo di nuova gestione, allo scopo di evitare esagerati avanzamenti con sperequazioni nei confronti del personale appartenente al quadro normale.

Venne pertanto stabilito che non potessero essere promossi al grado superiore quei funzionari che non avessero, nel grado rivestito, una anzianità almeno pari a quella posseduta nel grado stesso dal meno anziano dei funzionari del quadro normale, promosso nell'ultimo scrutinio al grado superiore.

Tale remora, logica e necessaria all'atto della creazione del ruolo, di cui si ignorava *a priori* la consistenza (poiché l'inquadramento venne effettuato a seguito di domanda degli interessati) è ormai inutile e dannosa non solo per i funzionari interessati, ma per la stessa Amministrazione che non può disporre, secondo le necessità, di funzionari meritevoli, essendo richiesta per le promozioni il verificarsi di una condizione di fatto che non ha nulla a che vedere con la capacità e i requisiti di merito.

D'altra parte, stabilizzatosi e saturatosi ormai il ruolo in tutti i gradi, ben difficilmente potranno più verificarsi quegli acceleramenti eccessivi di carriera che gli iscritti nel quadro normale avevano motivo di denunciare come lesivi specialmente del loro prestigio.

Nell'articolo proposto si dispone pertanto, anzitutto, l'eliminazione della restrizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376. Il secondo comma stesso viene quindi soppresso, nella modifica proposta.

Si propone, poi, la modifica al terzo comma dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 376, col quale vennero disposte le modalità di assorbimento dei posti del quadro transitorio in quello normale, via via che si rendessero vacanti, nel senso che i detti posti dovessero essere gradatamente portati in aumento al quadro normale, incominciando dal grado iniziale, fino a raggiungere la proporzione risultante per detto grado, e successivamente, nei gradi superiori fino al VII.

Ora è da osservare che le modalità anzidette vennero determinate nel 1948, quando i posti nel grado *B* normale erano ripartiti nei gradi secondo una data percentuale, e i gradi del *B* transitorio arrivavano fino al VII. Ma, successivamente, per effetto della legge 29 aprile 1950, n. 229, la percentuale di ripartizione è stata variata, ed è stato istituito il grado VI del *B* transitorio.

Pertanto, se si continuasse ad applicare letteralmente il terzo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 376, si avrebbe come risultato, dopo l'esaurimento del *B* transitorio, un ritorno a quelle percentuali di ripartizione dei posti nei vari gradi del *B* normale, che sono state già riconosciute non più rispondenti alle esigenze dei servizi, e di conseguenza modificate.

Ciò, evidentemente, non può essere stato voluto dal legislatore, poiché rappresenterebbe una insanabile contraddizione nello spirito della legge.

Pertanto, allo scopo di adeguare le disposizioni del decreto legislativo n. 376 del 1948 con le tabelle e lo spirito della legge n. 229 del 1950, si intenderebbe modificare il citato terzo comma nel senso di fare riferimento, per il trasporto dei posti dal *B* transitorio a quello normale, alla percentuale di ripartizione nei vari gradi stabilita nella legge 29 aprile 1950, n. 229, e, quindi, d'includere nei gradi da incrementare anche il grado VI».

Il testo delle modifiche al decreto legislativo in esame presentato dal Ministro delle poste e telecomunicazioni è stato esaminato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) nella seduta del 3 marzo 1953. Questa ha espresso parere faovrevole salve alcune modificazioni concordate con il Ministero del tesoro.

Do lettura del testo della legge di ratifica con le modificazioni approvate dalla IV Commissione:

ARTICOLO UNICO.

« Il decreto legislativo 18 mrzo 1948, n. 376, è ratificato con le seguenti modificazioni:

« *All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti commi:*

« Sono collocati nel quadro transitorio del ruolo del personale di gruppo *B* di cui alla tabella n. 2 allegato *A*, della legge 29 aprile 1950, n. 229, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e previo parere del Consiglio di amministrazione, gli impiegati dei gradi VIII, IX e X del quadro del personale tecnico speciale del ruolo di gruppo *C*, i quali abbiano appartenuto al soppresso gruppo *B* o siano vincitori di concorso per esami per il grado IX o provengano dai concorsi per esame indicati nell'articolo 121, lettera *d*) del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'articolo 87 del regio decreto 30 dicem-

bre 1923, n. 3084, ovvero dal concorso per esame previsto dall'articolo 15, n. 3, del regolamento speciale per il personale postale e telegrafico di 1ª e 2ª categoria, approvato con regio decreto 16 maggio 1909, n. 341.

Il beneficio di cui al precedente comma è esteso anche a coloro che abbiano superato le prove scritte del concorso bandito con decreto ministeriale 26 gennaio 1940, n. 3631, per direttore di officina (grado IX, gruppo *C*) successivamente revocato con decreto ministeriale 5 febbraio 1943, n. 6536, il quale stabilì l'ordine di merito dei candidati che superarono dette prove.

Il collocamento nel predetto quadro transitorio del ruolo di gruppo *B* si effettua nel grado corrispondente a quello rivestito nel gruppo di provenienza nello stesso ordine di ruolo, conservando l'anzianità di grado acquisita nel gruppo medesimo.

Il collocamento di cui al comma precedente si attua intercalando ciascun avente titolo, in ragione della anzianità di grado posseduta nel gruppo di provenienza, dopo l'ultimo pari grado di medesima anzianità presente nel quadro transitorio del ruolo di gruppo *B*.

Nel grado IX i vincitori di concorso per esame per direttori di officina, ivi compresi quelli indicati nel quinto comma del presente articolo, nonché i vincitori del concorso per esame per capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, si intercalano tra gli ex capi di ufficio, gli altri tra gli ex primi ufficiali con l'osservanza dei criteri di cui ai precedenti commi.

Il quadro transitorio del ruolo di gruppo *B* di cui alla tabella n. 2, allegato A, della legge 29 aprile 1950, n. 229, è aumentato nei gradi VIII, IX e X di tanti posti quanti sono le unità che fanno passaggio nei gradi stessi a norma dei precedenti commi. Contemporamente i posti attualmente vacanti nello stesso quadro transitorio, che, a norma dell'articolo 5 della presente legge, dovrebbero essere trasferiti nel quadro normale, vengono invece soppressi limitatamente alla concorrenza del numero complessivo delle unità che avranno fatto passaggio nel quadro transitorio ai sensi delle disposizioni che precedono.

Con le stesse modalità indicate nei commi quarto e sesto del presente articolo, sono collocati nel quadro transitorio del ruolo di gruppo *B* gli impiegati dei gradi VIII, IX e X del ruolo di gruppo *C*, provenienti dai gruppi *C* e *D* della cessata Amministrazione austro-ungarica, che comprovino di aver sostenuto gli esami prescritti dalle norme di detta Amministrazione per l'ammissione nei gruppi stessi. Inoltre per il suddetto inquadramento si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1 del regio decreto 20 giugno 1935, n. 1241, concernenti il passaggio degli elenchi speciali ai ruoli ordinari del personale proveniente dalla cessata Amministrazione austro-ungarica.

Il collocamento di cui al comma precedente si attua intercalando ciascun avente titolo in ragione dell'anzianità di grado posseduta nel gruppo *C* dopo l'ultimo pari grado di medesima anzianità collocato nel quadro transitorio di gruppo *B* in attuazione dei precedenti commi.

Le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 della presente legge, concernenti le attribuzioni e le promozioni nel quadro transitorio del ruolo di gruppo *B* sono applicabili al personale contemplato nel presente articolo.

Il collocamento nel quadro transitorio del ruolo di gruppo *B* previsto nei precedenti commi ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Le promozioni nel quadro transitorio di gruppo *B* si effettuano con le stesse norme in vigore per il quadro normale dello stesso ruolo.

I posti che si renderanno vacanti nel quadro transitorio di gruppo *B* saranno soppressi a cominciare dal grado meno elevato e saranno contemporaneamente portati in aumento nel quadro normale dello stesso ruolo di cui alla tabella n. 2, lettera *a*), allegata alla legge 29 aprile 1950, n. 229, prima nel grado iniziale fino a raggiungere la proporzione di posti risultante dalla detta legge nel grado stesso e, successivamente, con lo stesso procedimento, negli altri gradi fino al VI incluso ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SPATARO, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*. Poiché il relatore ha già dato lettura della relazione ministeriale al testo proposto come legge di ratifica, dichiaro di confermare la relazione e chiedo alla Commissione di approvare il testo medesimo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 367, è ratificato con le seguenti modificazioni ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione le modifiche proposte all'articolo 2 poc'anzi lette.

(*Sono approvate*).

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo dell'articolo 5 poc'anzi letto.

(*È approvato*).

Avverto che la formula di ratifica e le modificazioni agli articoli 2 e 5 costituiranno l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica con modificazione, del decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, concernente competenze accessorie al personale dipendente dal Ministero delle poste e telecomunicazioni. (520-213).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, concernente competenze accessorie al personale dipendente dal Ministero delle poste e telecomunicazioni ».

L'onorevole Tozzi Condivi, relatore, ha facoltà di riferire alla Commissione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Dò lettura del testo proposto dal Ministero delle poste e telecomunicazioni come legge di ratifica:

ART. 1.

« Il decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale non di ruolo spettano le indennità per il grado iniziale del ruolo corrispondente alla categoria di appartenenza ».

Art. 2. — È soppresso.

Art. 6. — Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Le competenze da considerare ai fini del precedente comma, sono:

a) lo stipendio medio lordo relativo al grado rivestito, per il personale di ruolo e la retribuzione effettivamente in godimento in base alla anzianità di servizio per il personale non di ruolo con esclusione di tutte le altre competenze, nonché degli assegni personali ed accessori di qualsiasi natura, ancorché ragguagliati allo stipendio ed utili ai fini di pensione;

b) i tre quarti dell'indennità di carovita di lire 5000 lorde prevista dal primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, operando la detrazione di lire 2000 stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 25 ottobre 1946, n. 263, escluse in ogni caso le quote complementari per le persone di famiglia a carico, nonché gli aumenti e riduzioni previsti dalle altre disposizioni del decreto stesso ».

Art. 8. — Al secondo comma, le parole: è elevato a 100, *sono sostituite dalle seguenti:* è elevato a 120.

Art. 11. — Il secondo comma è sostituito, dai seguenti:

« Il Ministro ha facoltà di concedere le maggiorazioni entro il limite massimo del 60 per cento sulla misura tabellare del premio di interessamento per i singoli gradi, ogni qualvolta tale provvedimento possa portare un utile all'Amministrazione per maggiore rendimento personale, o migliore o più intensa utilizzazione dei mezzi strumentali e degli impianti.

La maggiorazione potrà anche essere concessa in casi particolari, entro il limite massimo di cui al precedente comma, per tener conto dell'importanza e responsabilità del posto occupato ovvero quando siano affidati incarichi speciali in più delle normali attribuzioni o, infine, nel caso di condizioni di servizio che importino particolare disagio.

Gli aumenti percentuali al premio, previsti dal presente articolo, devono essere arrotondati alla lira per eccesso ».

Art. 12. — Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Può essere privato del premio per un periodo non maggiore di due mesi il personale cui sia inflitta la riduzione di un quinto dello stipendio per un periodo superiore a 20 giorni o la sospensione dal grado con privazione dello stipendio o della paga. Comunque in caso di sospensione dello stipendio il premio non viene corrisposto per la durata relativa ».

Il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Il premio di interessamento è cumulabile con le altre competenze accessorie stabilite dal presente decreto ».

Art. 13. — È sostituito dal seguente:

« Al personale addetto agli uffici istituiti presso le stazioni ferroviarie (per le corrispon-

denze e per i pacchi) presso gli uffici di porto e di confine, sono concesse le seguenti indennità mensili:

direttori di ufficio e ispettori tecnici del movimento	L. 640,00
direttori di turno, capiturno, sottocapi, capilinea e verificatori .	» 512,00
impiegati di ogni categoria .	» 384,00
agenti subalterni	» 332,80

Art. 14. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale che presta servizio durante le ore serali e notturne (dalle ore 22 alle ore 6) spettano le seguenti indennità:

Impiegati di ruolo dei gruppi *A* e *B* . .	L. 40	L. 64
Impiegati di ruolo di gruppo *C* e impiegati non di ruolo .	» 36	» 56
Personale subalterno di ruolo e non di ruolo	» 28	» 48

L'ultimo comma è soppresso.

Art. 15. — Al primo comma al numero 1°), *le lettere* c) *e* d) *sono sostituite dalle seguenti:*

c) capi tecnici, dirigenti tecnici e assimilabili, e meccanici addetti al normale servizio delle centrali interurbane ed uffici annessi nonché delle stazioni amplificatrici e radiofoniche dell'Azienda per i servizi telefonici (per il turno completo di 7 od 8 ore a seconda dell'orario d'obbligo, prestato tra le ore 22 e le ore 8), lire 101,25;

d) personale subalterno telefonico addetto al normale servizio delle centrali e stazioni suindicate (per ogni turno completo di 8 ore reso fra le 22 e le 8), lire 75 ».

Art. 26. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Restano in vigore le disposizioni dell'articolo 3 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché quelle dell'articolo 4 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, le quali si applicano anche nei confronti dell'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, cui competono le indennità nella misura stabilita per il direttore generale, dal regio decreto 22 agosto 1925, n. 1562, e successive modificazioni ».

ART. 2.

Le modificazioni apportate all'articolo 26 del suddetto decreto legislativo hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i fattorini telegrafici le somme già percepite in luogo del premio di interessamento fino alla data di cui al comma precedente si intendono abbuonate.

ART. 3.

All'articolo 2 della legge 17 febbraio 1950, n. 53, primo comma, dopo le parole: agenti non di ruolo, lire 102, *sono aggiunte le parole:*

fattorini telegrafici di ruolo, provvisori e giornalieri	L. 50
procaccia e scortapieghi a piedi con obbligazione personale, per ogni ora di servizio riconosciuto, con un massimo di otto ore giornaliere . .	» 6

Le modificazioni di cui al presente articolo hanno efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i fattorini telegrafici le somme già percepite in luogo del premio di interessamento fino alla data di cui al comma precedente si intendono abbuonate ».

Do ora lettura della relazione governativa ad ogni singola modificazione proposta:

Art. 1, terzo comma. — La modifica trova riferimento nella nuova disciplina del personale non di ruolo che risulta inquadrato in quattro categorie.

Il riferimento alle mansioni esplicate, così come risulta dalla attuale dizione dell'articolo, potrebbe far sorgere il dubbio che la legge voglia riferirsi allo stato di fatto, eventualmente difforme dall'inquadramento, il che è da escludere.

Art. 2 (da sopprimere). — L'articolo reca un'equiparazione del personale telefonico alla gerarchia statale ordinaria che fu necessaria al momento della emanazione del decreto legislativo n. 1182, quando il personale stesso aveva un proprio ordinamento particolare senza riferimento ai gradi gerarchici comuni.

Ora, però, che l'inquadramento del personale telefonico nei ruoli comuni, per effetto del decreto legislativo del 22 marzo 1948, n. 504, è avvenuto, il riferimento fatto dall'articolo 2 a qualifiche telefoniche non più vigenti, non è più necessario, per cui l'articolo potrebbe essere soppresso.

Art. 6, quarto comma. — La modifica di cui alla lettera *a*), dell'articolo — dettante norme in materia di lavoro straordinario — intende mettere in armonia la disposizione attuale con le successive leggi sulla nuova disciplina del personale non di ruolo. Pertanto, anziché fare solo riferimento alla « retribuzione » per il personale non di ruolo, occorre ora specificare di quale retribuzione si tratti e cioè di quella stabilita per gli scatti concessi e, quindi, in godimento in base all'anzianità di servizio. Ciò è prescritto dalle leggi generali sul personale non di ruolo ed è già praticato in forza di esse.

La modifica di cui alla lettera *b*) incorpora nel testo del decreto legislativo n. 1182, per ragioni pratiche di completezza, la modifica disposta dall'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 25 ottobre 1946, n. 263.

Art. 8, secondo comma. — La modifica è già praticamente applicata dopo l'emanazione del decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1282. Si tratta quindi di modifica meramente formale.

Art. 11. — La modifica sostanzialmente ha lo scopo di ripetere quasi letteralmente il testo della analoga disposizione in vigore per il premio di interessamento al personale dipendente dalle ferrovie dello Stato. E poiché in atto l'Amministrazione postelegrafonica già segue siffatto criterio, la modifica si rende vieppiù necessaria per definire la questione sollevata al riguardo dalla Corte dei conti, alla quale è stato appunto riferito l'intendimento di questa Amministrazione di regolarizzare la questione stessa nel modo proposto.

Art. 12, terzo comma. — Poiché con il nuovo ordinamento recato dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, il personale telefonico è sottoposto alle stesse norme disciplinari stabilite per il personale postelegrafonico, il procedimento previsto nell'attuale testo, risulta in contrasto con tale nuovo ordinamento. Ne consegue la opportunità di provvedere alla soppressione proposta.

Art. 12, ultimo comma. — La disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 12 quale risulta attualmente, già modificata dall'articolo 4 della legge 17 febbraio 1950, n. 53, non è logica in quanto non vale a stimolare l'attività del personale, dato che, in seguito alla concessione dei compensi commisurati all'attività stessa (indennità per i servizi viaggianti, cottimo, *tantième*), contemporaneamente si dovrebbe ridurre la misura del premio d'interessamento in misura corrispondente al premio di presenza, di cui al decreto legislativo del 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni.

Di conseguenza, da tempo, l'Amministrazione postelegrafonica interpretando latamente l'articolo, ha corrisposto al personale di cui trattasi, il premio in parola raddoppiato e, quindi, praticamente gli interessati percepiscono una somma pari o di poco ridotta a quella che spetterebbe loro per premio di interessamento normale.

Con la modifica proposta, si legalizzerebbe lo stato di fatto che, peraltro, ha formato oggetto di ripetuti rilievi da parte della Corte dei conti, e si eliminerebbero differenze nei riguardi del personale non certo giovevoli al servizio.

Art. 13, primo comma. — La modifica proposta, ferme restando le attuali aliquote, tende a chiarire il diritto all'indennità di stazione per gli ispettori del movimento, i capilinea e i verificatori, omessi nell'attuale dizione, ma che di fatto fruiscono dell'indennità stessa.

Art. 14, primo ed ultimo comma. — L'aggiornamento delle denominazioni proposto, per il primo comma, è in armonia con la legge del 29 aprile 1950, n. 229, concernente il nuovo ordinamento del personale postelegrafonico.

L'ultimo comma, che si propone di sopprimere, reca la equiparazione del personale telefonico alla gerarchia statale non più necessaria dato il nuovo stato giuridico del personale stesso per effetto del decreto legislativo del 22 marzo 1948, n. 504.

Art. 15, primo comma. — Le modifiche proposte aggiornano le denominazioni attuali con quelle nuove prescritte dal decreto legislativo del 22 marzo 1948, n. 504.

Art. 26. — Si propone di modificare l'articolo sopprimendo in esso il richiamo al segretario generale dell'A.S.S.T., carica ormai non più ricoperta, e introducendo, invece, il riferimento alle indennità dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, al quale, per le funzioni esercitate, è ovvio che tali indennità siano attribuite in misura pari a quella spettante al direttore generale. Va a tal proposito ricordato che con decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, venne istituito l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, e con la legge 29 aprile 1950, n. 229 l'ispettore

generale delle telecomunicazioni, cui spettano, nell'ambito dei servizi telegrafici, telefonici e radio elettrici, i poteri e le attribuzioni del direttore generale, è classificato nel grado 4° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2. — Si intende, con tale articolo, fissare il principio della non retroattività delle disposizioni di cui all'articolo 26.

Art. 3, primo comma (modificativo dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1950, n. 53). — La modifica tende a far beneficiare del premio di interessamento personale — fattorini, procaccia e scortapieghi — che è indebitamente escluso dal godimento della provvidenza.

Nel secondo comma dell'articolo si intende fissare il principio della non retroattività della norma in esso contenuta.

Per quanto riguarda i fattorini si rammenta che essi furono assunti in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione postelegrafonica in base alla legge 10 agosto 1950, n. 732, e che con decreto presidenziale 1° marzo 1952, n. 465 (*Gazzetta Ufficiale* n. 116) venne determinata la composizione del relativo, apposito ruolo.

Circa i procaccia e gli scortapieghi si fa presente che tali categorie erano già comprese nel personale nei riguardi del quale, su conforme parere del Ministero del tesoro, fu decisa la concessione del premio di interessamento, predisponendosi a tal fine il disegno di legge n. 2261, tuttora all'esame — ma in gran parte approvato — da codesta Assemblea.

SPATARO, *Ministro delle poste e telecomunicazioni.* Poiché il relatore ha già dato lettura della relazione ministeriale al testo proposto come legge di ratifica, dichiaro di confermare la relazione e chiedo alla Commissione di approvare il testo medesimo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, è ratificato con le seguenti modificazioni ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione la modifica proposta dal Governo all'articolo 1 del testo poc'anzi letto.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la soppressione del l'articolo 2 proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la modifica all'articolo 6 proposta dal Governo.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la modifica all'articolo 8 proposta dal Governo.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la modifica all'articolo 11 proposta dal Governo.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la modifica all'articolo 12 proposta dal Governo.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la modifica all'articolo 13 proposta dal Governo.

(*È approvata*).

Pongo in votazione le modifiche all'articolo 14 proposte dal Governo.

(*Sono approvate*).

Pongo in votazione la modifica all'articolo 15 proposta dal Governo.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la modifica all'articolo 26 proposta dal Governo.

(*È approvata*).

Avverto che la formula di ratifica e le modificazioni ora approvate costituiranno l'articolo 1 della legge di ratifica.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di legge di ratifica proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo di legge di ratifica proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente modificazioni al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 82, relativo al riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche (Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato). (520-143-ter).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7

maggio 1949, n. 1167, concernente modificazioni al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, relativo al riordinamento del consiglio nazionale delle ricerche ».

Comunico che il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, era stato incluso nel disegno di legge n. 520-143 concernente la ratifica di decreti emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente e riguardanti la Presidenza del Consiglio, disegno di legge approvato, senza modificazioni, dalla Commissione speciale di ratifica della Camera dei deputati, nella seduta del 15 maggio 1952.

La Commissione speciale di ratifica del Senato, durante la discussione del disegno di legge medesimo, stralciò il decreto legislativo in esame, modificandolo. Pertanto, la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo stesso ha costituito un disegno di legge a parte che ha preso il numero 520-143-*ter*, oggi all'ordine del giorno della nostra Commissione in quanto, in base al noto ordine del giorno approvato dalla Commissione medesima, tutti i provvedimenti di ratifica riguardanti i ruoli organici dell'amministrazione dello Stato devono essere deferiti in competenza primaria alla I Commissione permanente (Interni).

L'onorevole Tozzi Condivi, relatore, ha facoltà di riferire alla Commissione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Devo esprimere parere contrario alle modifiche introdotte dalla Commissione speciale del Senato e proporre la ratifica pura e semplice del decreto per ragioni di ordine morale e giuridico.

Va notato che il provvedimento riguarda un funzionario contro cui l'amministrazione ha promosso un giudizio presso il Consiglio di Stato. Qualora venissero approvate le modificazioni del Senato, anche se il funzionario soccombesse nel giudizio della magistratura, la sentenza diverrebbe irrilevante in quanto questa legge gli conferisce gli stessi vantaggi che egli avrebbe avuto da una vittoria giudiziaria.

Non vi ha, quindi, dubbio che dal punto di vista morale la cosa sarebbe ingiusta.

Ad analoghe conclusioni si giunge se si esamina l'aspetto giuridico della faccenda. Il decreto legislativo non toglie alcun diritto al funzionario interessato, limitandosi a stabilire che, essendovi presso il consiglio nazionale delle ricerche un solo posto di quella categoria, egli può essere collocato, con lo stesso grado, presso un'amministrazione similare.

Ripeto, pertanto, di essere contrario alla modificazione introdotta e propongo la ratifica senza modificazioni.

SAILIS, *Relatore*. Concordo pienamente con l'onorevole Tozzi Condivi, anche perché, legislativamente, la cosa è già risolta dall'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 5 giugno 1946, n. 15, il quale dice che quando presso un'amministrazione vi è un posto unico di ruolo, l'impiegato che raggiunge quella categoria può essere assunto nello stesso grado in un altro ruolo similare dove è collocato dopo l'ultimo pari grado in servizio.

TURCHI. Dichiaro di essere contrario alle modifiche introdotte dal Senato, ma desidererei conoscere qual'è stato in proposito la linea di condotta del Governo.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La materia è di mia competenza ma non ricordo di aver partecipato alla seduta della Commissione del Senato in cui si ratificò questo decreto.

Piuttosto, poiché la questione è abbastanza delicata e complessa, io desidero esporre i precedenti, nonostante che si tratti di una persona sola. Io ho studiato il caso con una certa ponderazione nei giorni scorsi ed ho avuto l'impressione che ci si trovi di fronte ad una questione assai grave. Da parte mia sono perplesso fra l'una e l'altra soluzione, nonostante i rilievi del relatore e degli altri colleghi intervenuti.

Sostanzialmente la questione può essere esposta nei seguenti termini. Un decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 15, stabiliva che i dipendenti dello Stato, collocati a riposo ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1945, potessero fare opposizione avverso tale provvedimento, e che il dipendente dello Stato, la cui opposizione fosse stata accolta, qualora non fosse stato possibile riammetterlo nel ruolo, avrebbe dovuto essere collocato in soprannumero, salvo le successive vacanze, e, nel caso di posto unico nel ruolo, avrebbe dovuto essere assunto nello stesso grado di altro ruolo similare. Secondo questa ultima ipotesi, l'impiegato avrebbe dovuto essere collocato in detto ruolo dopo l'ultimo pari grado in servizio. Quindi, prima vi doveva essere l'accoglimento del ricorso, poi il collocamento in soprannumero e, nel caso di posto unico nel ruolo, assunzione nello stesso grado di altro ruolo similare. Questa norma ha dato luogo e dà luogo a dubbie interpretazioni, perché anche nella pratica applicazione non è apparso molto chiaro, se nel caso di posto unico nel ruolo, sia in facoltà dell'amministrazione destinare questo impiegato ad altro ruolo oppure porlo in stato di quiescenza. È evidente che, nel caso che vi siano più posti di ruolo,

resta sempre la facoltà dell'amministrazione di collocare l'impiegato riassunto in servizio in soprannumero, caso appunto previsto dal primo comma dell'articolo 2. Ora, a me pare, – malgrado l'osservazione dell'onorevole Tozzi Condivi che il posto in soprannumero debba sempre esservi – che nel caso di un ruolo che preveda un unico posto ad un determinato grado, si possa con tutta probabilità dar luogo ad una disparità di trattamento. Infatti, potrebbe verificarsi che al posto unico di quel ruolo sia stato già nominato altro funzionario in soprannumero; l'impiegato riassunto, quindi, come terzo, potrebbe essere mandato a casa dall'amministrazione. Mi sembra, onorevoli colleghi, che questa eventualità non sia giustificata. Ho, dunque, delle perplessità in merito, e penso che appunto per questa ragione, forse, la norma accolta dal Senato possa trovare una giustificazione.

Vi è, poi, un altro importante aspetto della questione da tenere ben presente, e cioè che il consiglio nazionale delle ricerche ha avuto nella sua applicazione legislativa una evoluzione che ha portato ad una notevole trasformazione dell'istituto. Esistevano in questo consiglio una serie di ruoli nei quali erano compresi i consiglieri. Il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82, soppresse questo ruolo e destinò questi consiglieri ad altri uffici. Infatti, presso alcune amministrazioni si sono istituiti appositi ruoli, come ad esempio al Ministero della pubblica istruzione ed al Ministero dell'agricoltura. Aggiungo che uno di questi consiglieri è divenuto segretario generale del consiglio, mentre gli altri sono stati assegnati a varie amministrazioni. Il provvedimento di epurazione per effetto del quale era stato disposto il collocamento a riposo della persona a cui si riferisce questa norma, risaliva al 1944, quindi ad un tempo in cui il consiglio nazionale delle ricerche aveva un suo ruolo. È accaduto che subito dopo, attraverso la disposizione di legge del marzo 1945, questo ruolo venne soppresso e i vari funzionari distribuiti in altri uffici. È evidente che se non fosse sopravvenuto il provvedimento di soppressione del ruolo del consiglio nazionale delle ricerche, come furono prese in esame le posizioni di vari funzionari, assegnandoli ad altre amministrazioni, così sarebbe stata considerata la posizione della persona che fu epurata e poi riassunta in servizio per effetto di successive leggi. Può ora un funzionario epurato e riassunto in servizio rientrare in un ruolo che è stato soppresso? Premetto che vi è pendente un ricorso al Consiglio di Stato contro il provvedimento della Presidenza del Consiglio che poneva a riposo questo funzionario. E per questo ritengo che l'articolo 2 si deve interpretare anche in riferimento al consiglio nazionale delle ricerche, in quanto essendo stato soppresso il vecchio ruolo del consiglio stesso, si potrebbe giungere alla mancata applicazione dell'articolo 2. Concludendo, per quei dubbi che possono nascere dall'interpretazione di codesto articolo 2, sarebbe bene approvare il testo del Senato. Se siamo d'accordo, il funzionario già collocato in quiescenza avrebbe diritto ad essere assunto in soprannumero e noi dovremmo chiarire, magari con una norma, questa interpretazione dell'articolo, resa necessaria dalla disposizione non sufficientemente chiara.

MOLINAROLI. Io ritengo che l'articolo 2 possa venire interpretato nel senso indicato dal Senato anche senza dirlo espressamente.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La questione è se l'applicabilità del comma primo dell'articolo 2 debba essere considerata anche nei confronti del consiglio nazionale delle ricerche, perché questo funzionario se non è riassunto in soprannumero è collocato a riposo. Il che in pratica significherebbe una disparità di trattamento rispetto agli altri funzionari che hanno beneficiato del decreto legislativo 25 giugno 1946.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. L'esaurientissima e chiara esposizione dell'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio non può modificare una situazione di fatto. Esiste un ricorso al Consiglio di Stato: ora se il Consiglio di Stato accogliesse il ricorso e noi approvassimo una norma contraria all'interpretazione dell'articolo 2, è evidente che non faremmo cosa saggia. Io propongo, invece, che, in un secondo tempo, venga presentata un'apposita proposta di legge intesa a sanare una eventuale disparità di trattamento, e ribadisco il mio punto di vista e cioè che il decreto legislativo venga ratificato senza le modifiche apportate dalla Commissione speciale del Senato.

QUINTIERI. Dopo le dichiarazioni serene ed obiettive del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, non posso che dichiararmi favorevole al testo proposto dal Senato. Non riesco a comprendere l'opposizione degli onorevoli relatori, Sailis e Tozzi Condivi. Noi abbiamo un decreto legislativo del 25 gigno 1946 che stabilisce una norma di carattere generale per tutti i funzionari i quali erano stati collocati a riposo, e con detto decreto legislativo venivano riassunti in so-

prannumero. Ora, è avvenuto che il consiglio nazionale delle ricerche, essendo stato soppresso il vecchio ruolo, si è rifiutato di collocare in soprannumero questi funzionari riassunti in servizio. Vi è un giudizio dinnanzi al Consiglio di Stato, giudizio, il quale non potrà che portare alla interpretazione della legge; ma, se noi legislatori siamo convinti che anche questo funzionario debba essere collocato in soprannumero, perché non dobbiamo riconoscergli questo diritto con una legge? Voterò quindi a favore del testo proposto dal Senato.

SAILIS, *Relatore*. Io non posso che ribadire il mio intendimento e cioè che noi dobbiamo salvaguardare il principio generale. Ha ragione l'onorevole Tozzi Condivi che in caso di accoglimento nei confronti del ricorso al Consiglio di Stato, il funzionario potrà ottenere quanto gli spetta tramite un'apposita proposta di legge. Quindi, sono contrario alle modificazioni portate dal Senato al disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la modificazione apportata all'articolo unico del disegno di legge dalla Commissione speciale del Senato del seguente tenore:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 18. — È aggiunto il seguente comma:

« Il collocamento di soprannumero, previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 15, s'intende consentito anche nei riguardi del ruolo statale del consiglio nazionale delle ricerche ».

(*Non è approvata*).

Devesi, quindi, ritenere approvata la formula di ratifica pura e semplice:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, è ratificato ».

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 404, concernente nuovo ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato). (525-212-B).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, concernente nuovo ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici». Ricordo agli onorevoli colleghi che tale decreto legislativo, già ratificato, senza modificazioni, dalla Commissione speciale ratifica della Camera dei deputati, nella seduta del 13 novembre 1952, è stato modificato dalla corrispondente Commissione senatoriale, nella seduta del 4 marzo 1953.

Il disegno di legge relativo, a seguito dell'ordine del giorno approvato dalla Commissione speciale ratifica della Camera dei deputati, concernente il deferimento in competenza alla Commissione interni della discussione delle ratifiche di decreti legislativi riguardanti ruoli organici delle amministrazioni dello Stato è stato trasmesso alla nostra Commissione, ed è posto oggi all'ordine del giorno.

Il relatore onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di riferire.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'approvazione del testo modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato.

La modificazione introdotta, regola più adeguatamente la ricostruzione del servizio, tenendo conto dei servizi prestati nello stesso Ministero prima e dopo l'assuzione nell'Azienda (non considerandosi interruzione, ai soli fini della ricostruzione stessa, l'eventuale periodo intercorso fra la cessazione dal servizio statale in dipendenza della cessione dei telefoni all'industria privata), e detta precise norme in merito alle nuove assunzioni presso l'Azienda medesima.

Invito gli onorevoli colleghi ad approvare tali modificazioni.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Dichiaro di essere favorevole al testo della Commissione del Senato e ne chiedo l'approvazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione della formula di ratifica, con modificazioni, approvata dalla Commissione senatoriale, in sostituzione della formula di ratifica senza modificazioni, già approvata dalla Commissione ratifica della Camera.

« Il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, è ratificato con le seguenti modificazioni ».

(*È approvata*).

Do lettura del testo originale dell'articolo 10 del decreto legislativo in oggetto:

« Dopo che sarà effettuato l'inquadramento nei nuovi ruoli con le modalità indicate nei precedenti articoli del presente decreto, si provvederà ad una ricostruzione della carriera nei confronti del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che all'atto del passaggio dei telefoni all'industria privata e della costituzione dell'Azienda medesima, apparteneva quale personale telefonico all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Detta ricostruzione che terrà conto dei servizi prestati nello stesso Ministero prima e dopo l'assunzione nell'Azienda in parola verrà deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta della Commissione di cui all'articolo 9, con le norme e modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, nel quale decreto sarà fissato anche il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati.

La ricostruzione avrà solo effetto giuridico per quanto attiene al periodo anteriore alla ricostruzione stessa ».

La Commissione speciale del Senato ha sostituito il secondo ed il terzo comma di tale articolo con i seguenti:

« Detta ricostituzione, che terrà conto dei servizi prestati nello stesso Ministero prima e dopo l'assunzione nell'Azienda in parola, non considerandosi interruzione, ai soli fini della ricostruzione stessa, l'eventuale periodo intercorso fra la cessazione dal servizio statale in dipendenza della cessione dei telefoni all'industria privata e l'assunzione nella medesima Azienda, verrà deliberata dal consiglio di amministrazione applicando, ove occorra, il criterio di cui all'articolo 6, quarto comma, prima parte, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, su proposta della Commissione di cui all'articolo 9 del presente decreto, con le norme e modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel quale decreto sarà fissato anche il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati.

La ricostruzione sarà attuata fino alla data del decreto di determinazione delle norme e modalità di cui al comma precedente ed avrà solo effetto giuridico per quanto si attiene al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

Formula di ratifica e tale modificazione costituiscono l'articolo unico della legge di ratifica.

Pongo in votazione l'inserzione nel titolo, dopo la parola « Ratifica », delle parole: « con modificazioni », introdotte dalla Commissione speciale del Senato.

(*È approvata*).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. (2727) e della proposta di legge Larussa ed altri: Disposizioni concernenti il trattamento economico, la carriera e il collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali. (1426).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851; sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali » e della proposta di legge Larussa ed altri: « Disposizioni concernenti il trattamento economico, la carriera e il collocamento a riposo dei segretarî comunali e provinciali ».

Come i colleghi ricorderanno, nell'ultima seduta rimasero accantonati i primi due commi dell'articolo 16, gli articoli 20, 22, 23 e la tabella *B* concernente la classificazione delle province.

Do lettura dell'articolo 16:

(*Classificazione delle province per l'assegnazione del segretario – Ruoli*).

« La tabella *B* allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 851, relativa all'assegnazione del grado del segretario alle province ed agli stipendi dei segretari provinciali, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

A ciascuna provincia è assegnato, secondo i criterî indicati dalla tabella *B*, un segretario di grado corrispondente.

Alla revisione della classificazione delle province si provvederà con le modalità indicate nell'articolo 2.

Ai segretari provinciali si applicano tutte le disposizioni stabilite dalla presente legge per i segretari comunali.

I gradi dei segretari provinciali sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli dei segretarî comunali di grado corripondente.

Il Consiglio di amministrazione del personale dei segretarî provinciali è composto in conformità della norma dell'articolo 5, primo comma, sostituiti al rappresentante dei comuni quello delle province ed al rappresentante dei segretarî comunali quello dei segretari provinciali.

I segretarî provinciali sono iscritti in un ruolo nazionale.

Il ruolo di anzianità dei segretari suddetti è compilato dal Ministero dell'interno entro il mese di marzo di ogni anno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

I primi due commi di detto articolo fanno riferimento alla tabella *B* annessa alla presente legge. Ne do lettura:

TABELLA *B*.

ASSEGNAZIONE DEL GRADO DEL SEGRETARIO ALLE PROVINCE E STIPENDI LORDI DEI SEGRETARI PROVINCIALI

Classe	PROVINCE	Grado e qualifica del Segretario provinciale		Stipendi			
		Grado	Qualifica	Del grado iniziale	Al primo aumento	Al secondo aumento	Anni richiesti per gli aumenti
1ª	Il cui capoluogo abbia piú di 1.000.000 di abitanti	I	Segretario provinciale generale di 1ª classe	984.000	1.014.000	1.044.000	4
2ª	*a*) Con popolazione superiore ai 400.000 abitanti . . . . . *b*) Con popolazione da 300.000 a 400.000 abitanti e che abbiano territorio superiore ai 4.000 chilometri . *c*) il cui comune capoluogo abbia più di 70.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti	II	Segretario provinciale generale di 2ª classe	790.000	820.000	850.000	4
3ª	Non comprese nelle precedenti classi	III	Segretario provinciale capo di 1ª classe	615.000	635.000	655.000	4
		IV	Segretario provinciale capo di 2ª classe	507.000	519.000	534.000	4

Il Governo ha proposto di sostituirla con la seguente:

TABELLA *B*.

ASSEGNAZIONE DEL GRADO DEL SEGRETARIO ALLE PROVINCE E STIPENDI LORDI DEI SEGRETARI PROVINCIALI

Classe	PROVINCE	Grado e qualifica del Segretario provinciale		Stipendi			
		Grado	Qualifica	Del grado iniziale	Al primo aumento	Al secondo aumento	Anni richiesti per gli aumenti
1ª	Il cui capoluogo abbia più di 500.000 abitanti	I	Direttore segretario generale di provincia	1.029.700	1.061.500	1.093.300	4-4
2ª	*a*) con popolazione superiore ai 400.000 abitanti . . . . . *b*) con popolazione da 300.000 a 400.000 abitanti e che abbiano territorio superiore ai 4.000 chilometri quadrati . . . . . *c*) il cui comune capoluogo abbia più di 40.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti	II	Segretario provinciale generale di 1ª classe	837.840	871.320	904.920	4-4
3ª	Non comprese nelle precedenti classi	III	Segretario provinciale generale di 2ª classe	649.080	669.480	690.720	4-4

Abbiamo poi altra tabella proposta dagli onorevoli Bima, Quintieri e Donatini, del seguente tenore:

TABELLA *B*.

Classe	PROVINCE	Grado e qualifica
1ª	*a*) con popolazione superiore ai 600.000 abitanti; *b*) con popolazione da 500.000 a 600.000 e territorio superiore ai 400 chilometri quadrati; *c*) il cui capoluogo abbia più di 100.000 abitanti o un segretario Direttore segretario generale.	Direttore Segretario generale di provincia
2ª	*a*) con popolazione da 400.000 a 600.000 abitanti non comprese nella 1ª classe; *b*) con popolazione da 300.001 a 400.000 abitanti e territorio non inferiore a 400 chilometri quadrati; *c*) il cui capoluogo ha una popolazione superiore ai 65.000 abitanti od un Segretario generale di 1ª classe.	Segretario generale di 1ª classe
3ª	Province non comprese nelle classi precedenti.	Segretario generale di 2ª classe

Prego l'onorevole Donatini di voler illustrare la nuova tabella *B* proposta.

DONATINI. Nel proporre questa nuova tabella *B*, io e i miei colleghi Bima e Quintieri, abbiamo cercato di adottare un criterio, nella classificazione delle province, che si avvicinasse a quello proposto dal Governo, al solo scopo di raggiungere un accordo. Il Governo ha seguito il criterio secondo il quale la classificazione delle province, (quelle della prima classe) doveva essere fatta secondo la popolazione del capoluogo; ad esempio, ha assegnato alla prima classe le province che avevano oltre 500 mila abitanti nel capoluogo. Questo, a nostro avviso, non è un criterio saggio di classificazione, perché può darsi il caso di province con meno di 500 mila abitanti nel capoluogo ma con nuclei di popolazione che, uniti a quelli del capoluogo, superino i 500 mila abitanti. Ad esempio, Genova è provincia di prima classe perché il suo capoluogo supera i 500 mila abitanti, mentre Palermo, il cui capoluogo non arriva a 500 mila abitanti, ma che con i suoi comuni conta il doppio della popolazione della provincia di Genova, non è considerata provincia di prima classe. Noi sosteniamo invece che la provincia deve essere considerata non in rapporto al solo comune (dato che si tratta di due enti distinti), ma anche tenendo presente altri dati di fatto come la viabilità, l'estensione, il funzionamento dei servizi della provincia, ecc.. Vogliamo ricordare che non sempre l'importanza del capoluogo è data dalla sua popolazione: ma talvolta può anche essere data dal prestigio della città, dalle sue attrattive turistiche e da tanti altri fattori. Noi abbiamo, ad esempio, città come Palermo, Firenze, Bologna che sono state anche capitali di Stati, che hanno un movimento turistico intenso, che sono sedi di storiche università; ebbene esse non verrebbero incluso nella prima classe. Allora, noi abbiamo proposto di estendere questa classificazione a undici città che hanno spiccati e particolari caratteri; sosteniamo, insomma, che, oltre a tener presente l'entità numerica della popolazione, debbono essere presi in considerazione anche altri fattori.

Il nostro emendamento, evidentemente, porta a un aumento del numero delle province di prima classe, aumento che comprende anche la città di Cuneo. In totale si arriverebbe a diciassette province da considerarsi di prima classe.

Vorrei inoltre fare una considerazione di ordine morale e cioè che mi sembra assurdo che proprio nel momento in cui si vogliono migliorare le condizioni dei comuni e dei segretari comunali, si giunga, per motivi a me ignoti, a risultati del tutto opposti. Ritengo, – concludendo – che il nostro emendamento possa essere accolto dal Governo in quanto rispetta diritti quesiti e in considerazione anche del fatto che l'onere finanziario che esso comporta è quasi irrilevante.

BIMA. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Donatini. L'emendamento risponde a criteri logici, perché se per la 2ª classe si considerano oltre alla popolazione del capoluogo e della provincia anche la superfice territoriale, questi stessi criteri debbono valere anche per la classificazione delle province di 1ª classe.

D'altra parte, il nostro emendamento non introduce innovazioni, perché il Ministro delle finanze, in sede di ripartizione dell'I. G. E. alle province, tenne conto dell'elemento fondamentale della popolazione provinciale e non soltanto della popolazione del capoluogo. Ricordo anzi che in occasione di quella discussione alla Camera e al Senato affermò di ritenere che una più giusta

ripartizione di tale gettito dovesse esser fatta tenendo conto di quegli altri elementi costitutivi della provincia che sono il territorio e la rete stradale. Quindi l'emendamento che noi abbiamo proposto risponde anche a criteri legislativi di carattere generale.

QUINTIERI. Aderisco in pieno a quanto hanno detto gli onorevoli Donatini e Bima. Finora si è sempre distinto l'elemento popolazione per quanto riguarda il capoluogo e per quanto riguarda la provincia. La provincia ha delle funzioni sue particolari e dove il capoluogo è molto ricco e popoloso si svuota la funzionalità della provincia, perché parecchi dei compiti di solito affidati alle province, vengono assunti dal comune capoluogo.

Quali sono gli elementi differenziali tradizionali per distinguere in classi le province? Il territorio, la popolazione complessiva, le strade, i comuni e i vari compiti d'istituto. L'elemento capoluogo fu preso in considerazione dalla legge del 1942, in omaggio alla politica demografica. Ora, poiché il disegno di legge tien conto degli altri elementi che sono la popolazione e la estensione generale della provincia, perché dobbiamo tener conto soltanto del capoluogo per creare delle super province? Questa legge vuol favorire i segretari comunali e provinciali, ma noi invece di migliorare le condizioni giuridico-economiche dei segretari provinciali li declassiamo: il che è una grande ingiustizia. Di 40 province che erano nella 1ª classe noi ne conserviamo soltanto cinque; tutte le altre 35 sono incluse nella 2ª classe! Io ho avuto una serie di telegrammi di protesta, tra cui uno dalla mia provincia in cui mi si prega di « evitare l'ingiusto declassamento della provincia di Cosenza nonostante la sua preminente insopprimibile posizione per popolazione, territorio, rete stradale, ecc. ». Si tratta infatti di una provincia che ha una superfice di 6.671 chilometri quadrati, una popolazione di 700 mila abitanti, una rete stradale di 2 mila chilometri. Lo stesso dicasi per la provincia di Catanzaro. Questo declassamento è ingiusto, ed io prego la Commissione di accogliere l'emendamento.

SAILIS. Non ho niente da aggiungere a quanto è stato detto nei precedenti interventi. Voglio solo manifestare la mia piena adesione alla nuova tabella proposta dagli onorevoli Bima, Quintieri e Donatini: anziché seguire una discriminazione non solo antipatica, ma ingiusta, questo emendamento introduce un giudizio obiettivo dei vari elementi concorrenti, e quindi mi pare che debba essere accolto.

MOLINAROLI, *Relatore*. Questo dibattito ha riportato in campo una questione che il comitato ristretto aveva studiato a fondo e per il quale aveva fatto anche una proposta specifica. Tutti gli elementi illustrati dagli onorevoli colleghi che hanno parlato erano stati considerati ed introdotti in una tabella rispondente a quegli elementi, pur non nascondendosi le difficoltà che si sarebbero potute incontrare. In questi ultimi giorni io non ho fatto altro che cercare di portare la questione ad un punto il più possibile di equilibrio, in modo che i vari desideri fossero accolti, essendo in realtà l'espressione di criteri la cui obiettività non può sfuggire a chi conosce l'esatta costituzione dell'ente provincia.

Oggi le province classificate nella 1ª classe sono 40. Di queste, 6 sono state aggiunte successivamente alla liberazione, proprio in base a tutti gli elementi che sono la sostanza dell'istituto provinciale e che ora invece vengono rinnegati.

Certo la maggiore difficoltà ad ammettere alla 1ª classe le province della 2ª è quella del maggior onere che queste province verrebbero ad assumere sia per la persona del segretario che viene elevato di un grado sia per la preoccupazione da parte del Governo che i dipendenti locali, quando si modifichi lo stato economico dei segretari (ai quali finora erano agganciati in qualche modo in rapporto all'articolo 228 del testo unico) agiscano in maniera da creare fastidi agli enti locali, fastidi di cui capisco come il Governo possa preoccuparsi.

Detto questo e constatato come noi seguitiamo a legiferare senza quella organicità che la materia comporterebbe, visto che l'argomento provincia è sempre legato in secondo grado rispetto all'ente comune (basta la dizione: comunale e provinciale), osservo che è difficile risolvere la questione in questa sede, dove si sarebbe dovuto esaminare solamente il trattamento economico dei segretari e, invece si deve discutere di tanti altri argomenti, compreso lo stato giuridico: giacché si è voluto cambiare la posizione che era nella classificazione precedente, qualunque soluzione sarà infelice.

Una cosa è certa: che questa legge ha un carattere provvisorio, perché questi problemi dovranno essere riesaminati quando – mi auguro presto – si tratterà di rifare la legge comunale e provinciale, che in molte parti non risponde più alle necessità. Ma oggi la legge si riferisce alle varie migliaia di comuni che sono stati oggetto della preoccupazione del Governo e della Commissione e verso i

quali si è cercato di fare miglioramenti sensibili.

Io pongo la domanda: è da fermarsi su questo particolare, pur degnissimo, per andare a rischio eventualmente di fare naufragare la legge ? Non faccio questione dell'una o dell'altra provincia, ma guardo all'inquadratura generale del problema. È evidente però che non si può disconoscere un rango speciale a quelle 11 città della 1ª classe cui si è accennato: sono città come Venezia, Genova, Torino, Palermo, Firenze che assommano in sè buona parte della storia d'Italia ! Per questo primo gruppo, che ha questa somma di dignità amministrativa e sociale, io, francamente, non comprendo come si potrebbero fare obiezioni.

Quando si passa alla seconda parte della prima classe, le cose cominciano a complicarsi, perché gli elementi di giudizio non sono altrettanto pacifici. Quando, per esempio, si prende in considerazione il territorio, è evidente che non si usa un criterio del tutto giusto in quanto non è affatto detto che alla maggiore ampiezza del territorio corrisponda una maggiore importanza dei servizi da parte dell'ente provincia. Altrettanto si dica per la lunghezza chilometrica delle strade: il computo non va fatto indiscriminatamente, ma esclusivamente in riferimento a quelle strade che cadono sotto la competenza della provincia. Il ragionamento vale anche per l'elemento popolazione o per gli altri criteri accennati dagli illustratori dell'emendamento; nonché per gli ospedali psichiatrici, i laboratori provinciali, ecc. Vi sono delle province che, pur assai estese, non hanno nessuno di questi istituti e ciò, evidentemente, deve essere tenuto presente nella valutazione della categoria. Altre province ancora, pur avendo l'ospedale psichiatrico, non ne hanno la competenza, in quanto è gestito da opere pie o da altri enti a sè stanti. Concludendo, io accetterei l'emendamento limitatamente alle undici maggiori province di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia che, per la loro importanza, si impongono alla nostra considerazione. In questo senso chiederei l'adesione del Governo, anche per valorizzare maggiormente la nostra decisione e per dare una ulteriore prova della nostra sensibilità per questi grandi centri di importanza nazionale.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Pur apprezzando tutto quanto è stato detto dagli illustratori dell'emendamento e, in modo particolare, dall'onorevole relatore, che si è fatto paladino della questione, tengo a dichiarare che il Governo si oppone all'accoglimento dell'emendamento. In sostanza con esso si vuole estendere quella che fu accettata come una eccezione per le province veramente maggiori e più importanti. Ha perfettamente ragione il relatore quando dice che la valutazione va condotta su tutti gli elementi di giudizio, ma è evidente che, se il territorio o la popolazione possono dare un'indicazione fallace dell'importanza della provincia, non altrettanto si può dire del bilancio che rispecchia veramente la dimensione dei compiti affidati alla provincia medesima come ente autonomo. Ora si pensi che la provincia di Bari ha un bilancio di poco più di un miliardo: come la si può paragonare a Napoli il cui bilancio è di oltre 4 miliardi ?

D'altra parte non si può limitare la questione al trattamento economico del segretario provinciale che può avere anche scarsa rilevanza: parallelamente a quello del segretario generale, si dovrà ritoccare il trattamento di tutti gli altri funzionari e ciò non può essere consentito nell'attuale situazione deficitaria delle province. Conseguentemente, tenuto presente che questa legge ha avuto un percorso assai difficile e complesso, che essa migliora notevolmente il trattamento economico e la carriera dei segretari provinciali e comunali e che è attesa da costoro, io vorrei che si cercasse di evitare che il progetto di legge fosse portato all'esame dell'Assemblea. Se si insistesse, infatti, dovrei chiedere l'applicazione dell'articolo 72 della Costituzione, perché dobbiamo tener conto del fortissimo gravame che queste province verrebbero ad assumere e delle ripercussioni dei miglioramenti su tutta la categoria dei segretari comunali. Non si faccia una questione di prestigio, che qui è fuor di luogo: se noi innoviamo, portando altre province in questa prima classe, dobbiamo rifare la tabella e, conseguentemente, affrontare il problema dei miglioramenti anche per i comuni. Ma spero che non sia necessario far ricorso all'articolo 72 della Costituzione anche perché, abbandonando l'emendamento, voi potete sempre rivolgere un invito al Governo, attraverso un ordine del giorno, perché la questione sia in seguito esaminata.

Noi così potremmo definire questa mattina stessa la legge. Ripeto però che se l'emendamento non sarà ritirato, sarò costretto a chiedere l'applicazione dell'articolo 72 e il rinvio del disegno di legge all'Assemblea.

MOLINAROLI, *Relatore*. Siccome la necessità di approvare la legge interessa un gran numero di funzionari che l'attendono da anni, non vorrei che perché i più elevati in grado hanno ottenuto qualche miglioramento ma poi tutti gli altri si sono trovati d'accordo nel pretenderlo anche loro (e la richiesta in realtà sembra giusta), si venisse a supporre da qualche parte che il Parlamento ha tenuto presente più il desiderio di pochi, sia pur degnissimi, che quello di tutti gli altri. Questo desidero che sia presente, e per questo insisto perché l'emendamento sia esaminato in questa sede.

DONATINI. A me spiace che proprio al termine della legislatura, io, sempre disciplinatissimo, anche quando qualche volta la disciplina mi costava sacrificio, debba in questa occasione – e proprio per la conoscenza che ho della provincia – insistere anche se altri colleghi ritirassero la loro firma – nel mio emendamento, perché le ragioni addotte dal rappresentante del Governo non mi hanno persuaso affatto. Se svalutiamo le province in sé e per sé, le dobbiamo declassare tutte; oppure consideriamo le province secondo i loro servizi, e allora la distinzione che abbiamo fatta ha la sua ragione di essere.

Quindi insisto. Spero e credo che il proponimento manifestato dal rappresentante del Governo non avrà seguito e che il rinvio all'Assemblea non vi sarà; l'interesse dei segretari è tale che anche il piccolo sacrificio che dovesse fare il Governo nel venire incontro al nostro emendamento sarebbe un sacrificio giustificato dalle ragioni da noi addotte, oltreché dall'attesa dei segretari comunali. Mi sembra assurdo che proprio il Governo voglia ritardare l'attuazione di questa legge.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È una eccezione che abbiamo fatto. Non potete estenderla ad altri.

AUDISIO. Io sono favorevole all'emendamento degli onorevoli Bima, Quintieri e Donatini, in particolare per la riclassificazione della provincia di Cuneo, che non soltanto è una delle più grandi per estensione, ma è una di quelle con il maggior numero di comuni (248) e con una rete stradale di cui difficilmente si trova l'eguale. La provincia di Cuneo ha la disgrazia di essere decentrata nei confronti del resto d'Italia ed ha tutta una serie di problemi che vengono annualmente rinviati. Non c'è un'altra provincia in Italia che abbia nelle caratteristiche per la riclassificazione tanti altri motivi validi.

Durante questa legislatura ci siamo interessati più volte di tale provincia e non abbiamo mai avuto la possibilità di approvare un provvedimento che portasse ad essa un qualsiasi beneficio.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Effettivamente, non è un beneficio per la provincia, perché essa vedrà aumentare le sue spese. Non capisco perché si debba aumentare il numero delle province classificate; questo si potrà vedere al momento della ripartizione dei tributi.

PAGANELLI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Donatini, non perché sia deputato di Firenze, ma per i fini realistici che l'emendamento si propone di raggiungere. L'onorevole Donatini ha fornito più di un argomento sufficiente a dimostrare la fondatezza del suo emendamento, ed anch'io ritengo che sia necessario approvarlo.

TOZZI CONDIVI. La situazione nella quale noi ci troviamo è una situazione veramente grave e prego gli onorevoli colleghi di voler riflettere su quanto andiamo decidendo. Il problema che ci viene sottoposto l'abbiamo studiato da tempo e dobbiamo pur trovare una soluzione per poter varare la legge, tanto attesa da tutti i comuni e da tutte le province d'Italia. È una legge che da noi è stata promossa e che noi dobbiamo portare a compimento. Se si insiste sull'emendamento proposto, e se la discussione sarà rinviata all'Assemblea, sarà impossibile approvare la legge prima della chiusura della Camera. Questo è il punto fondamentale della questione. Ed allora dobbiamo domandarci: deve prevalere l'esigenza espressa con l'emendamento ? O non dobbiamo piuttosto essere pronti a fare il sacrificio richiesto da una situazione che può essere deprecata, ma che tuttavia è la situazione in cui in questo momento ci troviamo ?

Giustamente l'onorevole Donatini, come uomo che conosce profondamente i problemi che assillano le amministrazioni provinciali, richiede che l'emendamento sia votato. Tuttavia, egli non desidera certamente che, approvando questo emendamento, si giunga a quelle conseguenze a cui nessuno intende pervenire. E per rispondere all'osservazione di un collega, faccio notare che noi qui non siamo entrati *ex professo* nell'esame della classificazione delle province. Noi siamo entrati nella classificazione delle province di scorcio, e, ripeto, non per classificare le province, ma semplicemente per classificare i segretari. In conclusione, propongo che lo emendamento sia ritirato e che si voti

un ordine del giorno nel quale si dica chiaramente che non intendiamo minimamente menomare o pregiudicare le possibilità della futura classificazione delle province.

Ritengo che questa sia l'unica soluzione possibile alla quale noi possiamo pervenire, che non pregiudica i diritti delle province, e permette nello stesso tempo di giungere all'approvazione sollecita di questa legge.

BIMA. Apprezzo molto le osservazioni dell'onorevole Tozzi Condivi e del rappresentante del Governo; tuttavia devo ribadire il concetto che qui si tratta di un'affermazione di principio. I principî bisogna fissarli, altrimenti si può pervenire a delle soluzioni controproducenti. È proprio la difesa stessa di un principio che mi induce, malgrado tutte le mie buone intenzioni e le dichiarazioni che sono state fatte, ad associarmi all'onorevole Donatini ed ad insistere sull'emendamento.

TARGETTI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Donatini proprio per le ragioni esposte dal relatore, ragioni che per me sono inconfutabili. Io sono un deputato di Firenze, ma pur tralasciando il caso di Firenze desidero soltanto rilevare che altre città potrebbero subire delle mortificazioni se si dovesse accedere alla tesi dell'onorevole rappresentante del Governo. Non posso fare a meno di ricordare a questo proposito che, durante la Costituente, quando vi era una grande ventata di regionalismo, l'ente provincia sembrava quasi dovesse scomparire...

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nel primo progetto non c'era affatto!

TARGETTI. Ebbene, io ho sempre difeso la provincia, perché ho sempre ritenuto che essa ha una funzione essenziale anche nel sistema regionale. Questa funzione è tanto più necessaria oggi che di regioni se ne parla tanto poco. Io sono favorevole all'emendamento, perché sono contrario al concetto che è stato adottato per la classificazione, e cioè quella determinata dalla popolazione del capoluogo. Mi rincresce, ma debbo osservare che questa classificazione non ha nessuna giustificazione. A quel criterio di classificazione devono essere aggiunti altri criteri, come ad esempio l'estensione, le manifestazioni della vita della provincia, le attrattive artistiche e turistiche eccetera. Voi dite che questa classificazione serve per determinare gli stipendi, però la classifica rimane.

Io penso che un sistema si potrebbe trovare, perchè i segretari non siano agganciati ad una qualifica attraverso la classifica delle provincie. Le ragioni esposte da vari colleghi sono così forti che dovrebbero persuadere i presentatori dell'emendamento a non ritirarlo: non solo, ma le stesse ragioni addotte dal Governo possono benissimo servire di opposizione alla sua tesi.

Concludendo, voterò con piena coscienza l'emendamento Donatini con la speranza che il Governo non voglia persistere nella sua tesi.

RUSSO CARLO. Vorrei esprimere il mio stato d'animo di fronte a questa questione, che penso sia condiviso anche da altri colleghi senza distinzione di partito. Noi ci troviamo pienamente d'accordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Donatini. Non è qui il caso di porre il problema di Cuneo agganciandolo a quello che si riferisce ai rapporti fra provincia e comune. Nello stesso tempo, ci troviamo anche di fronte ad una posizione che ritengo ingiustificata da parte del Governo, ma della quale dobbiamo prendere realmente atto, perché questo atteggiamento produce degli effetti nei confronti del disegno di legge sottoposto al nostro esame. È evidente che dobbiamo prendere anche atto della situazione confusa che si è venuta a determinare, per cui io non mi sentirei nè di votare l'emendamento Donatini, nè di respingerlo. Io proporrei pertanto di rinviare la discussione del disegno di legge ad un'altra seduta, affinché sia possibile compiere un tentativo per giungere ad un accordo. Se il disegno di legge dovesse essere rimesso all'Assemblea è evidente che non si farebbe in tempo ad approvarlo.

TURCHI. Ho innanzi a me un telegramma della organizzazione dei segretari comunali e provinciali che manifesta l'apprensione per la sorte della legge. L'atteggiamento del Governo e la proposta Russo, evidentemente, sembrano suffragare tale apprensione, l'uno e l'altra essendo diretti ad insabbiare la legge.

Comunque, malgrado ciò, io dichiaro di essere favorevole all'emendamento Donatini pur sapendo che con ciò la legge corre il rischio di essere rimandata alle calende greche. L'emendamento stesso risponde a quei criteri che furono formulati nella sede ristretta del comitato, criteri di indubbia obiettività, perché, qualunque cosa si decida, Firenze resterà sempre quella grande città che è, e Venezia e Bologna non diminuiranno nel loro valore, anche senza il mezzo milione di abitanti al quale in maniera ferrea il Governo vuole tenersi stretto.

Io pertanto mi auguro che tutti i colleghi vogliano approvare l'emendamento non cedendo di fronte all'opinione contraria del

Governo e valorizzando, con tale approvazione e le città e i funzionari.

LONGHENA. Ritengo che la classificazione proposta rispetti, almeno in gran parte, quei sani criteri che dovrebbero presiedere ad una classificazione delle province italiane. Auspico, pertanto, che anche il Governo accetti la classificazione proposta o, quanto meno, accetti un breve rinvio in modo da potere trovare un punto di accordo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non si oppone al rinvio di questo punto ad altra seduta.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 20, accantonando per il momento, secondo la proposta Russo, la discussione dell'articolo 16, e della relativa tabella *B*.

Do lettura dell'articolo 20:

(*Segretari di ruolo in servizio all'entrata in vigore della legge*).

« Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà riveduta, conformemente alle tabelle allegate *A* e *B*, la classificazione dei comuni e delle provincie, sulla base della popolazione residente risultante dall'ultimo censimento della popolazione.

Entro sessanta giorni successivi, il Ministero dell'interno ed i prefetti, secondo le rispettive competenze, iscriveranno i segretarî comunali e provinciali in servizio nei ruoli di cui ai precedenti articoli 3 e 16, assegnandoli al grado cui è attribuito uno stipendio pari a quello in atto a ciascuno spettante, secondo l'anzianità di grado risultante dagli ultimi ruoli nazionali.

I segretarî provinciali e comunali di grado iniziale saranno assegnati rispettivamente al grado IV dei segretari provinciali ed al grado VIII dei segretarî comunali.

I segretarî che si trovino in servizio quali titolari di comuni o provincie, cui, secondo le tabelle *A* e *B*, venga a risultare assegnato un segretario di grado superiore a quello da esso ricoperto, conserveranno transitoriamente la titolarità della sede.

In tale caso potranno, sentiti i pareri dell'Amministrazione interessata e del Consiglio centrale di amministrazione, essere promossi di un grado, purché abbiano conseguito costantemente qualifiche di ottimo nell'ultimo quinquennio e, qualora siano stati assegnati alla sede per trasferimento, vi abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio in qualità di titolare alla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora al comune od alla provincia venga a risultare assegnato un segretario di due gradi superiori, il segretario che vi si trova in servizio quale titolare e che abbia conseguito la promozione ai sensi del comma precedente, può, sentiti i pareri dell'Amministrazione interessata e del Consiglio centrale di amministrazione, essere promosso al grado successivo dopo un triennio dalla precedente promozione, sempre che sia rimasto in servizio nella stessa sede ed abbia riportato qualifiche di ottimo nell'ultimo triennio.

I segretari provinciali e comunali i quali secondo l'ordinamento previsto dalla presente legge, spetterebbe una qualifica inferiore a quella rivestita alla data d'iscrizione nei ruoli, conservano questa ultima qualifica, senza che ne consegua alcuna modificazione al trattamento inerente al grado ricoperto ».

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole « cui è attribuito uno stipendio pari a quello in atto a ciascuno spettante » con le parole: «già conseguito e».

TURCHI. Questo punto del disegno di legge ha suscitato apprensioni legittime e fondate. Come va interpretato il comma? Si dice che entro 60 giorni i segretari saranno assegnati al grado già conseguito. Quale grado? Non dimentichiamo che col disegno di legge avviene di fatto una promozione per tutti i segretari, che si elevano di un grado. Si intende dunque che nulla cambia con la legge, perché se si devono assegnare i segretari al grado già conseguito, non si fa altro che consolidare una posizione in atto. Quali saranno, allora, i vantaggi della legge? In diritto i segretari dovrebbero essere tutti promossi, e allora dovrebbero essere assegnati non al grado già conseguito ma al grado che conseguiranno per effetto della legge, altrimenti questa diventa inefficace. E poi ci sono anche altre conseguenze. Che cosa accadrebbe dei segretari i quali occupano, oggi, un posto conquistato per concorso se essi fossero assegnati al grado già conseguito nel caso che il comune sia passato di grado? Cioè il posto praticamente diventa vacante, perché il segretario è iscritto nel ruolo ad un grado inferiore a quello che occupa; e allora dovrà il segretario rifare il concorso? Come avrà assicurata la permanenza nel posto che ha conquistato? Mi pare che la dizione di questo comma deve essere estremamente precisa o quanto meno è necessario che vi sia una interpretazione tale da assicurare la conservazione del posto ai segre-

tari che occupano un posto che diviene per effetto della legge di grado superiore, e tale da assicurare i vantaggi che conseguono con la promozione che implicitamente ottengono per effetto della legge.

MOLINAROLI, *Relatore*. Le osservazioni dell'onorevole Turchi effettivamente richiamano l'attenzione su un emendamento aggiuntivo, che mi propongo di presentare al secondo comma, a chiarimento di quello del Governo. «al grado già conseguito» potrebbe restare se si aggiungessero alla fine del comma le parole: «a norma dell'articolo 9».

TURCHI. Non so se sia sufficiente questo solo riferimento, perché il problema esiste per tutti i gradi. Il riferimento dovrebbe essere fatto anche agli articoli 10 e 11.

MOLINAROLI, *Relatore*. Forse lei è ancora agganciato al nostro progetto del comitato ristretto in cui incorporavamo il grado V attuale nella classe inferiore e in rapporto al quale si potrebbe fare quello che lei dice. Ma ora siamo nell'ambito del progetto ministeriale. L'articolo 10 è stato approvato in base al concetto ministeriale. L'articolo 9 contempla promozioni in base alla sola anzianità e merito a chiunque; l'articolo 10 richiede invece il concorso.

TOZZI CONDIVI. Mi sembra che tutto questo sia superato, perché all'articolo 20 si richiamano gli articoli 3 e 16.

MOLINAROLI, *Relatore*. Bisogna ricordare lo spostamento del piano dell'ordinamento. Il progetto governativo è impostato sulla divisione dei ruoli tra nazionale e provinciale, mentre noi partivamo dal concetto di lasciare l'unico ruolo attuale. Il richiamo agli articoli 3 e 16 non ha più che questo significato. La differenza dei gradi potrebbe avere una conseguenza gravissima: i segretari comunali potrebbero non avere alcun miglioramento.

NUMEROSO. Per dare significato all'articolo 20 dovrebbe dirsi: «assegnandoli al grado ad essi spettante in base alle norme della presente legge», perché bisogna approvare i nuovi ruoli comunali e provinciali applicando questa norma. Altrimenti, non capisco che cosa voglia dire: «assegnandoli al grado cui è attribuito uno stipendio pari a quello in atto a ciascuno spettante, secondo l'anzianità di grado risultante dagli ultimi ruoli nazionali».

Praticamente i segretari comunali dovrebbero essere tutti quanti per effetto di questa legge passati dal grado attuale a quello superiore previo accertamento dei requisiti.

MOLINAROLI, *Relatore*. Ho l'impressione che l'onorevole Numeroso abbia dimenticato quello che ho detto poc'anzi. C'è stato il sovvertimento della classificazione attuale. Mentre fino ad oggi c'era un unico ruolo dei segretari divisi in otto gradi, ciascun grado definito da limiti di popolazione, oggi invece, avendo impostata questa nuova intricata sistemazione, si è creato un complesso di comuni che prima non esistevano e si sono tolti i gradi mettendo delle qualifiche. A parte questo, vi è anche un altro punto per il quale non si può consentire con l'emendamento Numeroso, in quanto vi è una differenziazione fra i comuni divisi in otto gradi. Ad esempio, l'attuale classe 5ª che si viene ad istituire è comprensiva di tre gradi. Ecco perché non è applicabile questo emendamento.

NUMEROSO. I segretari comunali della 5ª classe vanno distinti anche secondo le qualifiche e il grado in rapporto agli anni di servizio ed alle note caratteristiche. Quindi una differenza fra essi esiste.

MOLINAROLI, *Relatore*. È un'altra cosa!

TURCHI. Mi pare che sia necessario chiarire l'equivoco che si sta creando. Bisogna tenere ben presente la differenza che passa fra i segretari iscritti nel ruolo nazionale e i segretari iscritti nel ruolo provinciale. Le ragioni che ha portato l'onorevole relatore possono essere giuste per i ruoli provinciali, ma non per il ruolo nazionale. Ad esempio, Roma ha un segretario generale di grado I che è equiparato al grado IV dei funzionari dello Stato; se nel ruolo nazionale il segretario generale del comune di Roma sarà iscritto al grado V, egli occuperà un posto equiparato al grado IV di funzionario dello Stato senza averne la qualifica, oppure dovrà sostenere un concorso per ottenerla attraverso determinate modalità. Ecco un problema che non viene risolto dall'onorevole relatore.

MOLINAROLI, *Relatore*. Il dubbio dell'onorevole Turchi, in realtà, riguarda soltanto un aspetto del problema. Ma nulla toglie al chiarimento che io ho già dato. Specie con l'aggiunta che si fa «a norma dell'articolo 9». L'onorevole Turchi dovrebbe rammentare quelle che furono le ragioni esposte all'inizio della discussione; infatti, io ebbi occasione di precisare che bisognava collocare nel ruolo il segretario con il grado già conseguito.

TURCHI. Con il nuovo sistema, ad esempio, il segretario generale che era di grado I, oggi diventa di grado II.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* A mio avviso, a parte le precisazioni che sono state fatte per l'esatta interpretazione della norma, il concetto dal quale si è partiti riguarda semplicemente l'aumento di stipendio, e quindi questo personale avrà il grado in rapporto al nuovo stipendio.

MOLINAROLI, *Relatore.* Io proporrei di sostituire l'ultima parte del secondo comma da « articoli 3 e 16 » alla fine, con le seguenti parole: « assegnandoli al grado di segretario già conseguito, secondo l'anzianità di grado risultante dagli ultimi ruoli nazionali a norma dell'articolo 9 ».

NUMEROSO. Io insisto nel mio emendamento, perché si dica: « assegnandoli al grado ad essi spettante in base alle norme della presente legge ».

TURCHI. Questo crea un equivoco. È una dizione non chiara.

NUMEROSO. Non credo, perché questa legge dovrà essere applicata e bisogna pur prevedere quali effetti potrà produrre, specie nel dare al segretario comunale la nuova qualifica e il nuovo grado. Io non mi spiego perché si debba fare riferimento al grado in atto e allo stipendio in atto secondo l'anzianità di grado risultante dall'attuale ruolo. Questa mi sembra una cosa fuori posto.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* In atto al momento della compilazione del nuovo ruolo.

MOLINAROLI, *Relatore.* Insisto sul mio emendamento, perché se si dovesse accettare la proposta dell'onorevole Numeroso, è evidente che i segretari comunali verrebbero ad essere declassati, cioè verrebbe dato ad essi un grado inferiore a quello che hanno già.

NUMEROSO. Non è affatto nelle mie intenzioni giungere a queste conseguenze.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* A me pare, dati i dubbi che possono sorgere, che sia conveniente adottare una formula di carattere generale.

NUMEROSO. Rinunciando al mio emendamento, propongo di modificare il secondo comma nel modo seguente:

« Entro sessanta giorni successivi, il Ministero dell'interno ed i prefetti, secondo le rispettive competenze, iscriveranno i segretari comunali e provinciali in servizio nei ruoli di cui ai precedenti articoli 3 e 16, in base alle norme della presente legge ».

È evidente, onorevoli colleghi, che la disposizione ha soltanto lo scopo di indicare un termine entro cui deve essere applicata questa legge. Io credo che la mia formulazione risponda a questa esigenza, sfrondando il testo dalle indicazioni superflue.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo accetta questo emendamento. Forse sarebbe meglio far precedere le parole « In esecuzione della presente legge... » e sopprimere di conseguenza le parole « in base alle norme della presente legge ».

MOLINAROLI, *Relatore.* Non sono d'accordo e mantengo il mio emendamento. L'aggiunta da me proposta ha la sua portata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Numeroso modificato dal Governo, secondo il quale il secondo comma verrebbe ad essere così formulato:

« In esecuzione della presente legge, entro sessanta giorni successivi, il Ministero dell'interno ed i prefetti, secondo le rispettive competenze, iscriveranno i segretari comunali e provinciali in servizio nei ruoli di cui ai precedenti articoli 3 e 16».

(*È approvato*).

Poiché sta per iniziarsi la seduta in Aula, propongo di rinviare il seguito della discussione a questa sera, dopo la seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, concernente nuovo ordinamento del personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici». (520-212-B).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli . . .	27
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente modificazioni al decreto legislativo 1° marzo

1945, n. 82, relativo al riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche». (520-143-ter).

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, concernente competenze accessorie al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni». (520-213).

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, concernente sistemazione in ruolo del personale non di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni». (520-105).

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376, concernente modificazione della legge 18 aprile 1940, n. 288, riguardante l'ordinamento del personale postale e telegrafico». (520-209).

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo, Armosino, Audisio, Basile, Biagioni, Bima, Conci Elisabetta, Cremaschi Carlo, Delli Castelli Filomena, La Rocca, Lombardi Colini Pia, Longhena, Marazza, Marotta, Melloni, Molinaroli, Numeroso, Paganelli, Poletto, Quintieri, Riva, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sailis, Sampietro Umberto, Tesauro, Tozzi Condivi, Turchi.

Sono in congedo:

Bovetti, De Michele.

(*La seduta sospesa alle 11,30, è ripresa alle 20,30*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Come i colleghi ricordano siamo all'esame del terzo comma dell'articolo 20. A questo comma il Governo propone il seguente emendamento: «*Sostituire*: «al grado IV dei segretari provinciali e al grado VIII dei segretarî comunali» *con*: «ai gradi di segretario provinciale di 2ª classe e di segretario comunale di 2ª classe».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Sul quarto comma non vi sono emendamenti.

Passiamo al quinto comma. Ne do lettura:

«In tale caso potranno, sentiti i pareri dell'Amministrazione interessata e del Consiglio centrale di amministrazione, essere promossi di un grado, purché abbiano conseguito costantemente qualifiche di ottimo nell'ultimo quinquennio e, qualora siano stati assegnati alla sede per trasferimento, vi abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio in qualità di titolare alla data dell'entrata in vigore della presente legge«.

L'onorevole Tozzi Condivi propone, dopo le parole «di un grado», di sostituire la dizione del testo con la seguente: «purché abbiano nell'ultimo quinquennio conseguito la qualifica di ottimo per tre anni e quella di distinto per gli altri due».

C'è poi un emendamento Numeroso che mira a sostituire alle parole «nell'ultimo quinquennio» le parole: «nell'ultimo triennio».

QUINTIERI. L'onorevole Tozzi Condivi ripropone lo stesso emendamento che ha già proposto e che è stato approvato in altri articoli: invito per tali ragioni la Commissione ad approvarlo.

NUMEROSO. Aderisco all'emendamento Tozzi Condivi e ritiro il mio.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario perché qui si tratta di una vera e propria promozione e, conseguentemente, occorre che l'impiegato che promuoviamo abbia tenuto non soltanto una determinata condotta, ma anche dimostrato un rendimento di natura tale che gli faccia meritare la promozione. Non possiamo ammettere che all'ultimo anno abbia soltanto un distinto che in effetti significa *mediocre*. Desideriamo che nell'ultimo periodo sia ottimo: tre anni di ottimo.

MOLINAROLI, *Relatore*. Non so se sia il caso di insistere e instaurare un sistema diverso.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non dovete preoccuparvi di qualche «manovra» perché le note di qualifica sono date dalla prefettura o dal consiglio superiore, ma noi abbiamo necessità che il personale da promuovere sia stato effettivamente ottimo negli ultimi tre anni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Tozzi Condivi del quale ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Passiamo al sesto comma. Ne do lettura:

«Qualora al comune od alla provincia venga a risultare assegnato un segreario di due gradi superiori, il segretario che vi si trova in servizio quale titolare e che abbia conseguito la promozione ai sensi del comma precedente, può, sentiti i pareri dell'Amministrazione interessata e del Consiglio centrale di amministrazione, essere promosso al grado successivo dopo un triennio dalla precedente promozione, sempre che sia rimasto in servizio nella stessa sede ed abbia riportato qualifiche di ottimo nell'ultimo triennio».

L'onorevole Tozzi Condivi ha proposto di sostituire le parole «qualifiche di ottimo nell'ultimo triennio» con «nell'ultimo triennio la qualifica di ottimo almeno per due anni e di distinto per l'altro anno».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario anche a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi.

(*È approvato*).

Passiamo all'ultimo comma:

«I segretari provinciali e comunali ai quali, secondo l'ordinamento previsto dalla presente legge, spetterebbe una qualifica inferiore a quella rivestita alla data d'iscrizione nei ruoli, conservano questa ultima qualifica, senza che ne consegua alcuna modificazione al trattamento inerente al grado ricoperto».

Il Governo propone la soppressione di quest'ultimo comma.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In sostanza, diventa una norma di carattere generale, per cui non è necessario dirlo, perché è applicabile di diritto e quindi insistiamo per la soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 20.

(*Non è approvato*).

Segue un comma aggiuntivo dell'onorevole Quintieri: «Agli attuali Segretari Generali della Provincia di prima classe, che in base alla presente legge vengano retrocessi alla seconda classe, è attribuito *ad personam* il grado e il trattamento economico previsto dal nuovo ordinamento per i direttori segretari generali di prima classe».

QUINTIERI. Questo emendamento si richiama alla tanto *vexata quaestio* dell'articolo 16. Poiché vi sono, come sapete, 40 province di cui 35 verrebbero declassate cioè passerebbero dalla prima alla seconda classe, e poiché ancora non sappiamo la soluzione che sarà data a questo articolo 16, mi preoccupo delle condizioni dei segretari i quali attualmente si trovano nella prima classe. Poiché abbiamo detto che è una legge che va a vantaggio dei segretari comunali e provinciali, e per i segretari comunali vi è stato già un vantaggio, non vogliamo che i segretari provinciali abbiano ad essere retrocessi, e siccome molte province di prima classe vengono declassate, propongo che almeno questi segretari provinciali possano conservare *ad personam* il titolo superiore.

PRESIDENTE. Abbiamo poi un altro comma aggiuntivo dell'onorevole Cremaschi Carlo:

«I segretari che, in seguito alle variazioni delle classificazioni dei comuni e delle province in dipendenza della prima applicazione della presente legge, vengono a trovarsi in servizio presso comuni e province che comportano un segretario di grado inferiore rispetto a quello del precedente ordinamento, conservano la qualifica ed il grado acquisiti e vanno a fruire del trattamento economico previsto per il detto grado del presente ordinamento».

CREMASCHI CARLO. Chiedo all'onorevole Quintieri di aderire al mio emendamento, perché bisogna estendere il provvedimento ai segretari comunali, che si trovano nelle stesse condizioni.

QUINTIERI. Non vi sono comuni che vengono declassati.

CREMASCHI CARLO. Ve ne sono.

PRESIDENTE. Abbiamo infine un emendamento aggiuntivo del Governo:

«Ai segretari comunali e provinciali, che si trovino in servizio, quali titolari di comuni o province, cui, secondo le tabelle allegate *A* e *B*, non venga assegnato un segretario di grado superiore e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano almeno cinque anni di anzianità di grado con

costanti qualifiche di ottimo, è assegnato, con decreto del Ministro dell'interno il trattamento economico iniziale del grado superiore da riassorbire coi successivi aumenti che si verificheranno per effetto di promozioni.

Il minimo di anzianità di grado prescritto per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti articoli 10 e 18 non è richiesto per i segretari che, prima dell'entrata in vigore, o per effetto della prima applicazione, della presente legge, abbiano conseguito la promozione al grado immediatamente inferiore a quello del posto messo a concorso.

I concorsi per segreterie vacanti, banditi e non espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono revocati ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* In sostanza, l'ipotesi che è configurata in questo emendamento, il quale, secondo me assorbirebbe e risolverebbe le questioni contemplate nei due emendamenti dell'onorevole Cremaschi e dell'onorevole Quintieri, sia pure in via di massima, consiste in questo: se in certe province e in certi comuni avviene che secondo le tabelle attualmente in corso di approvazione non viene assegnato un segretario di grado superiore in quanto vi è già, questi mantiene la posizione attuale e non aumenta di grado. Colui che è in servizio con cinque anni di anzianità di grado e con la qualifica costante di ottimo, può essere promosso nel senso che gli è attribuito lo stipendio del grado superiore: sarebbe la proposta dell'onorevole Quintieri.

Quindi se una provincia viene declassata, se il segretario provinciale di tale provincia ha cinque anni di grado ed in questi cinque anni ha riportato constantemente l'ottimo, si applica lo stipendio del grado superiore.

Questo emendamento, secondo me, assorbe quelli degli onorevoli Cremaschi e Quintieri.

QUINTIERI. Ritiro il mio emendamento ed aderisco a quello del Governo.

CREMASCHI CARLO. Anch'io ritiro il mio e aderisco a quello del Governo.

NUMEROSO. Aderisco anche io, salvo a ridurre il quinquennio in triennio in armonia con quanto fatto per altri casi.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo è contrario, per le ragioni precedentemente addotte.

MOLINAROLI, *Relatore.* La modifica è necessaria, in analogia con quanto approvato in precedenza. Propongo quindi che si dica: « ed abbiamo nell'ultimo quinquennio conseguito la qualifica di ottimo per tre anni e di distinto per gli altri due ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Governo con la modifica proposta dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 20 come risulta dopo gli emendamenti approvati:

(*Segretari di ruolo in servizio all'entrata in vigore della legge*).

« Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà riveduta, conformemente alle tabelle allegate *A* e *B*, la classificazione dei comuni e delle province, sulla base della popolazione residente risultante dall'ultimo censimento della popolazione.

In esecuzione della presente legge entro sessanta giorni successivi, il Ministero dell'interno ed i prefetti, secondo le rispettive competenze, iscriveranno i segretari comunali e provinciali in servizio nei ruoli di cui ai precedenti articoli 3 e 16.

I segretari provinciali e comunali di grado iniziale saranno assegnati rispettivamente ai gradi di segretario provinciale di 2ª classe e di segretario comunale di 2ª classe.

I segretari che si trovino in servizio quali titolari di comuni o province, cui, secondo le tabelle *A* e *B*, venga a risultare assegnato un segretario di grado superiore a quello da essi ricoperto, conserveranno transitoriamente la titolarità della sede.

In tale caso potranno, sentiti i pareri dell'Amministrazione interessata e del Consiglio centrale di amministrazione, essere promossi di un grado, purché abbiano nell'ultimo quinquennio conseguita la qualifica di ottimo per tre anni e quella di distinto per gli altri due.

Qualora al comune od alla provincia venga a risultare assegnato un segretario di due gradi superiori, il segretario che vi si trova in servizio quale titolare e che abbia conseguito la promozione ai sensi del comma precedente, può, sentiti i pareri dell'Amministrazione interessata e del Consiglio centrale di amministrazione, essere promosso al grado successivo dopo un triennio dalla precedente promozione, sempre che sia rimasto in servizio nella stessa sede ed abbia riportato nell'ultimo triennio la qualifica di ottimo almeno per due anni e di distinto per l'altro anno.

Ai segretari comunali e provinciali, che si trovino in servizio, quali titolari di comuni o province, cui, secondo le tabelle allegate *A* e *B* non venga assegnato un segretario di grado superiore e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano almeno cinque

anni di anzianità di grado ed abbiano, nell'ultimo quinquennio, conseguito, la qualifica di ottimo per almeno tre anni e di distinto per gli altri due, è assegnato, con decreto del Ministro dell'interno il trattamento economico iniziale del grado superiore da riassorbire coi successivi aumenti che si verificheranno per effetto di promozioni.

Il minimo di anzianità di grado prescritto per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti articoli 10 e 18 non è richiesto per i segretari che, prima dell'entrata in vigore, o per effetto della prima applicazione, della presente legge, abbiano conseguito la promozione al grado immediatamente inferiore a quello del posto messo a concorso.

I concorsi per segreterie vacanti, banditi e non espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono revocati ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16 e alla tabella *B*, la cui discussione è stata sospesa stamattina.

RUSSO CARLO. Questa mattina avevo fatto la proposta di rinviare la discussione dell'emendamento presentato dagli onorevoli Donatini e Quintieri al quale avevano dato parere favorevole gli onorevoli Audisio, Targetti e Turchi, emendamento che si richiamava al problema della classificazione delle province.

Ci siamo trovati di fronte ad una rigida posizione del Governo che ha ritenuto di non accogliere l'emendamento, minacciando la rimessione all'Assemblea del disegno di legge, cosa che tutti deprechiamo per l'importanza che riveste il provvedimento.

Di fronte a questo vorrei rivolgere preghiera agli onorevoli colleghi di accedere ad una posizione subordinata che mi auguro possa essere accettata dal Governo o per lo meno da esso non vivacemente contrastata.

L'attuale legge comunale e provinciale all'articolo 177 stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, tenuto conto della popolazione residente nella provincia e del capoluogo, della estensione della circoscrizione provinciale, del numero dei comuni in essa compreso, delle condizioni finanziarie dell'ente, del grado del segretario del comune capoluogo e di altre speciali circostanze, può essere assegnato ad una provincia un segretario di grado immediatamente superiore a quello stabilito dall'allegata tabella *B*. Io penso che questo articolo non soddisfi pienamente le esigenze prospettate stamane e alle quali io stesso ho aderito. Ritengo però che possa essere accolto come soluzione di compromesso, tenendo presente che, attraverso questo articolo aggiuntivo, è data la possibilità di tener conto della situazione particolare in cui si trovi la provincia in riferimento alla estensione dei comuni, alla distanza delle città dal capoluogo, ecc. Posso anche dire che io credo che, indipendentemente dall'approvazione di questo articolo che ritengo necessaria per completare la legge e correggerne almeno parzialmente le imperfezioni, si debba formulare un voto affinché si rivedà la classificazione delle province. Poiché il problema della classifica delle province si pone non soltanto per i segretari provinciali e comunali, penso che sia opportuno che la Commissione formuli un voto affinché nella classificazione si tenga conto non soltanto del segretario comunale e provinciale, ma anche di tutta una altra serie di fattori. Vorrei perciò rivolgere particolare preghiera all'onorevole Donatini perché non insista sull'emendamento che ha presentato e approvi il voto che proporrò oggi alla Commissione. Esso consisterebbe in un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per l'interno, tenuto conto della popolazione residente della provincia e del capoluogo, della estensione, della circoscrizione provinciale, del numero dei Comuni in essa compresi, delle condizioni finanziarie dell'Ente, del grado del segretario del comune capoluogo e di altre speciali circostanze, può essere assegnato ad una provincia un segretario di grado immediatamente superiore a quello stabilito dalla allegata tabella *B* ».

DONATINI. Sono rimasto meravigliato oggi di questo rinvio perché speravo che le trattative rimaste in sospeso avessero potuto fare raggiungere un compromesso. Questo non si è raggiunto. Vi è qualche cosa che soltanto si avvicina alla mia richiesta perché la soluzione è diversa da quella proposta con il mio emendamento, che dava una certezza. Comunque, di fronte al pericolo che si concreti il rinvio all'Assemblea e che, quindi, l'attesa dei funzionari di ben 8 mila comuni venga frustrata, sono disposto a ritirare l'emendamento, confidando che il Governo, per lo meno, accetti l'emendamento Russo, di modo che al voto unanime della Commissione possa essere conforme l'avviso del Governo. Ripeto,

sono disposto a ritirare l'emendamento, appunto perché non venga ritardata l'approvazione di questa legge. Però, se il Governo non accetta la proposta Russo, mi riserverò di ritornare sull'emendamento.

TURCHI. Ho detto stamane per quali ragioni accettavamo l'emendamento Donatini e, dopo che il Governo si era dichiarato contrario, ho detto che vi erano più modi per insabbiare le leggi. Conseguentemente a questa dichiarazione, dovrei far mio l'emendamento Donatini, e sarebbe una posizione giusta non solo per me, ma per coloro che l'hanno proposto.

Non voglio atteggiarmi a profeta, ma stamane avevo previsto che la cosa sarebbe finita così: cioè che i proponenti dell'emendamento vi avrebbero rinunciato. Ho anche letto stamane un telegramma esprimendo il timore che la legge non giungesse in porto, e manifestando le preoccupazioni dei segretari comunali e mie che alla elaborazione della legge ho dato il mio contributo. Non ritengo però (e ciò sia chiaro) che l'emendamento Russo sodisfi neanche parzialmente all'esigenza che era stata contemplata nell'emendamento Donatini e da noi condivisa. Non la sodisfa perché vi è una dichiarazione del Governo: se il Governo non avesse dichiarato quanto ha dichiarato stamane e non avesse detto perché era contrario all'emendamento, avremmo potuto ritenere che quella proposta impegnasse il Governo a compiere quegli atti che avremmo desiderato che fossero compiuti. Ma, dopo le dichiarazioni del Governo, questo è un tentativo di scappatoia che lascia le cose come stanno. Ha detto il Governo che per questioni di bilancio non poteva accedere all'emendamento.

Dovrei far mio l'emendamento Donatini, ma vi rinuncio per le stesse preoccupazioni che sono state affacciate da altri colleghi e che sono anche mie, perché non vorrei che i proponenti dell'emendamento, sostenendolo e votandolo, incoraggiassero il Governo a chiedere un'altra volta il rinvio all'Assemblea del disegno di legge. Dichiaro però che, votando l'emendamento Russo, non credo che sia sodisfatta l'esigenza che si voleva sodisfare. Anche se la Commissione voterà un ordine del giorno che inviti il Governo ad adottare criteri diversi di classifica, questo dovrebbe esser fatto con legge che non so quando si farà. Comunque, vorrei che il Governo si rendesse conto della volontà della Commissione di addivenire ad una sistemazione che comprenda le undici province e che si ricordasse dell'orientamento del comitato incaricato di elaborare il testo di legge, orientamento che aveva portato i commissari a riconoscere che era un'offesa a città che sono sulle labbra di tutti assegnare loro un grado inferiore a quello di altre città che sono classificate in prima classe solo perché hanno una diversa entità di popolazione.

Termino dichiarando di approvare l'emendamento Russo, esprimendo però il mio profondo rammarico che non si sia trovato modo di sodisfare esigenze che sono da tutti condivise.

MOLINAROLI, *Relatore*. L'emendamento Russo ha senz'altro il mio consenso, tanto più che è precisamente la traduzione dell'articolo 8 del testo del comitato ristretto che partiva dal concetto che non si voleva toccare per nulla tutto ciò che dello stato giuridico non fosse necessario toccare, per cui anche nelle proposte di abrogazione varie, nell'articolo 23, era lasciato questo comma.

Affinché non avvengano equivoci, desidero precisare che l'emendamento Russo, più che essere votato come emendamento, deve essere collocato al suo posto, all'articolo 23. In questo articolo è prevista l'abrogazione dell'articolo 177 della legge 27 giugno 1942, n. 851; si dovrà limitarla invece ai soli primi due commi dell'articolo 177, lasciando vivere il terzo comma che in sostanza riproduce l'emendamento Russo.

Quello che è detto qui, è detto anche nei riguardi dei comuni. Si tratta di una facoltà che è già nella legge, per cui il Governo non fa nessuno sforzo a tenere per sè quella che come facoltà gli è concessa dalla legge; però occorre che l'una e l'altra cosa non siano disgiunte, perché se noi approvassimo separatamente l'emendamento Russo, la facoltà resterebbe per le province, se viceversa si mettesse l'abrogazione nell'articolo 23 finale, evidentemente bisognerebbe lasciare in vita o abrogati o ancora richiamare in vita ugualmente quei due commi dei due diversi articoli che riguardano la stessa materia, ma uno riguarda i comuni e l'altro le province.

RUSSO CARLO. Nessuna difficoltà. Ho presentato l'emendamento in questo momento in relazione all'emendamento Donatini. In sede di coordinamento si può trasferirlo all'articolo 23, fissando qui la soppressione solo dei primi due commi dell'articolo 177 della legge 27 giugno 1942, n. 851.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero fare una dichiarazione. Nessuno ha pensato di fare una degradazione delle province. Lo ripeto ancora una volta: Firenze, Bologna, ed altre città sono care anche a me;

qui si discute solamente del trattamento che compete al segretario provinciale. È un altro concetto quello che ci ha guidato. Non sono favorevole all'emendamento Russo, e la Commissione farà quello che crederà; 7 comuni sono già a posto: per essi abbiamo deciso in base alla popolazione; qui si parla delle province e le vostre lagnanze sono in rapporto alle province e non ai comuni. Quindi, questa facoltà che diamo al Governo, tenendo conto di alcune circostanze, riguarda solo le province e non i comuni per i quali si è già provveduto. Riterrei perciò che l'emendamento Russo debba limitarsi unicamente alle province.

PAGANELLI. Desidero fare una breve dichiarazione di voto. Non vi è dubbio che le dichiarazioni reiterate, anche di stasera, da parte del rappresentante del Governo non ci lasciano molte speranze...

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dichiaro che allorché il provvedimento diverrà legge, sarà applicato.

PAGANELLI. Il fatto però della necessità che questa legge venga approvata *obtorto collo*, mi fa associare alle conclusioni del collega Donatini.

PAJETTA GIAN CARLO. Noi abbiamo accettato questa proposta di compromesso soltanto a due condizioni. Una non era una condizione, ma una sorta di ricatto che veniva fatta con la minaccia di rimessione del disegno di legge in Assemblea.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non è un ricatto, ma una facoltà del Governo.

PAJETTA GIAN CARLO. Una pressione...

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ci preoccupiamo anche delle finanze delle province e dei comuni.

PAJETTA GIAN CARLO. Il Governo, nel delinearsi di una maggioranza a lui contraria, ha esercitato una pressione ha minacciato di chiedere la rimessione in Assemblea del disegno di legge e quindi, evidentemente, di insabbiare il provvedimento.

Ecco perché si può parlare di pressione e di ricatto. Se la procedura fosse normale, andremmo in Aula e questa stessa maggioranza si formerebbe in Assemblea; ma il Governo nell'imminenza della chiusura della legislatura è sicuro che tale progetto non potrebbe mai essere esaminato dall'Assemblea. Questo è il ricatto o – se volete – la pressione.

Di fronte a questa situazione, ci aspettavamo almeno una dichiarazione che, per quel tanto che potesse essere impegnativa, almeno desse adito alle speranze. Vi sono provincie in Italia che per motivi storici non possono essere classificate nella seconda classe, sia pure per una questione di prestigio. Nessun governo dovrebbe, per una questione di qualche milione in più o in meno nel suo bilancio, considerare cosa legittima una tale declassificazione. Questa non è una economia, questa è, nei confronti di Venezia di Firenze e di altri comuni, una pitoccheria.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non si tratta solo di questo!

PAJETTA GIAN CARLO. Anche di questo!

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma per i comuni la questione è stata superata.

PAJETTA GIAN CARLO. Gli uomini dello stesso regno sardo avevano più rispetto per queste città. Quando andavano a conquistare con i carabinieri queste città per fare unita l'Italia, ci andavano con maggior rispetto.

Io, torinese, non vedo perché la provincia di Palermo debba essere inclusa nella seconda classe!

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non lo sarà. Comunque, poi non è questione di prestigio, ma di stipendi.

PAJETTA GIAN CARLO. Dichiariamo che non voteremo questo testo e vogliamo che la nostra chiara protesta sia messa a verbale.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche per i comuni abbiamo la tabella e per i comuni si parla di una categoria prima, fino a 500 mila abitanti.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 16 lasciati in sospeso nella precedente seduta:

« La tabella *B* allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 851, relativa all'assegnazione del grado del segretario alle province ed agli stipendi dei segretari provinciali, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

A ciascuna provincia è assegnato, secondo i criteri indicati dalla tabella *B*, un segretario di grado corrispondente ».

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione la tabella *B* nel nuovo testo proposto dal Governo:

TABELLA *B*.

ASSEGNAZIONE DEL GRADO DEL SEGRETARIO ALLE PROVINCE E STIPENDI LORDI DEI SEGRETARI PROVINCIALI

Classe	PROVINCE	Grado e qualifica del Segretario provinciale		Stipendi			
		Grado	Qualifica	Del grado iniziale	Al primo aumento	Al secondo aumento	Anni richiesti per gli aumenti
1ª	Il cui capoluogo abbia più di 500.000 abitanti	I.	Direttore segretario generale di provincia.	1.029.700	1.061.500	1.093.300	4-4
2ª	*a*) con popolazione superiore ai 400.000 abitanti . . . . . *b*) con popolazione da 300.000 a 400.000 abitanti e che abbiano territorio superiore ai 4.000 chilometri quadrati . . . . . *c*) il cui comune capoluogo abbia più di 40.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti	II	Segretario provinciale generale di 1ª classe	837.840	871.320	904.920	4-4
3ª	Non comprese nelle precedenti classi	III	Segretario provinciale generale di 2ª classe	649.080	669.480	690.720	4-4

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Russo Carlo, già letto che in sede di coordinamento sarà inserito nell'articolo 23, limitando la abrogazione, cui in esso si fa cenno, dell'articolo 177 della legge 27 giugno 1942, ai due primi commi dell'articolo stesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 22:

(*Assegni agli impiegati e salariati comunali*).

« Gli stipendi e i salari degli impiegati e salariati dei comuni delle classi I, II e III e delle province delle classi I e II devono essere fissati in equa proporzione con quello del segretario.

Gli stipendi e i salari degli impiegati e salariati dei comuni delle classi IV e V e delle province della classe III devono essere fissati in equa proporzione con quello stabilito per il grado del segretario assegnato al comune o alla provincia prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Il primo emendamento, sostitutivo totale dell'articolo, è presentato dal Governo. Esso è del seguente tenore: « Gli stipendi e i salari degli impiegati e salariati dei comuni e delle province devono essere fissati in equa proporzione con lo stipendio stabilito per il grado del segretario assegnato al comune o alla provincia prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

Vi è poi un emendamento dell'onorevole Molinaroli secondo cui bisognerebbe premettere al testo dell'articolo le parole: « Fino a quando non saranno emanate le ulteriori disposizioni legislative in materia ».

Infine vi è un emendamento dell'onorevole Numeroso che chiede la soppressione, al secondo comma, delle parole: « prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'emendamento del Governo è chiaro e s'illustra da sé. Premetto che tutti i dipendenti comunali, in base alla vigente legge (articolo 228), possono pretendere una revisione degli stipendi e salari quando si aumenti lo stipendio del segretario del comune o della provincia. Ora, avendo notevolmente aumentato gli stipendi dei segretari comunali e provinciali, se mantenessimo integra la disposizione dell'articolo 228, ne deriverebbe un aumento di spesa per i bilanci comunali e provinciali di non meno di 15 miliardi. Questo ci ha un po' preoccupato. D'altra parte, stiamo facendo questa legge per i segretari, cioè per una categoria che è stata alquanto maltrattata e che abbiamo bisogno di potenziare economicamente per ottenere un maggior grado di preparazione e quindi di rendimento. Di conseguenza non possiamo incrementare gli stipendi anche dell'altro personale: bisogna lasciare una certa distanza. E allora diciamo: per questa volta, in queste particolari condizioni, questa proporzionalità voluta dall'articolo 228 va applicata solo in rapporto agli stipendi ora esistenti, non in rapporto agli stipendi che verranno stabiliti per i segretari comunali e provinciali. Ripeto, secondo calcoli fatti, la maggiore spesa ammonterebbe a non meno di 15 miliardi.

MOLINAROLI, *Relatore*. L'emendamento governativo, effettivamente, perfeziona sebbene in peggio il testo originario dell'articolo 22 in quanto nel primitivo testo si usavano due criteri, due pesi e due misure. Si diceva infatti: per i gradi inferiori si segue il vecchio sistema, per i gradi superiori un nuovo sistema. Evidentemente, poiché due pesi e due misure in una stessa legge non sono cosa lodevole, per le ragioni esposte dall'onorevole Sottosegretario, è stato proposto questo emendamento che, se non altro, ha il pregio della uniformità di trattamento.

In effetti qui discutiamo del trattamento dei segretari. Chiunque può vedere che vi è una connessione; ma trattandosi dei segretari e della perequazione di carriera auspicata da tutti, non era necessario rivedere tutto il trattamento del complesso dei dipendenti comunali in rapporto a questa legge.

L'inconveniente era che esisteva ed esiste un articolo 228 della legge del 1942, che lega i dipendenti comunali con lo stipendio del segretario.

Per ovviare a questa situazione, che si viene a creare per tutti i dipendenti che hanno vissuto in questa comparazione di situazione economica e oggi si troverebbero staccati con il testo legislativo – ma non per questo è meno duro ed evidentemente non tutti lo giustificano allo stesso modo – avevo cercato di ovattare le cose, lasciando la supposizione onesta che oggi si parla di segretari e del trattamento degli stessi, ma non intendiamo per nulla pregiudicare quello che sarà l'atto del Parlamento di domani che potrà essere originato da necessità logiche o da motivi di comprensione di vario ordine. Cosicché si potrà ritornare sull'argomento.

Detto questo con tutta lealtà e sincerità, convinto come sono di conoscere a fondo il problema, dichiaro che rendendomi conto del significato più essenziale di questa legge, che

ha riparato ad ingiustizie e sperequazioni ignominiose nei confronti dei segretari e siccome la spada di Damocle non è scomparsa, ritiro l'emendamento per non pregiudicare l'ulteriore sviluppo della legge.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento Numeroso:

« *Sopprimere le parole:* « prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

NUMEROSO. Ho già parlato su questo emendamento nell'ultima seduta. Nonostante le affermazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario e le dichiarazioni del relatore, sono costretto a mantenere questo emendamento soppressivo delle ultime parole del testo dell'articolo proposto dal Governo, perché è vero che questa legge riguarda i segretari comunali, ma è altrettanto vero che noi veniamo a sopprimere una norma che riguarda i 350 mila dipendenti dei comuni e delle province, norma che era già compresa nella legge precedente. La cosa migliore sarebbe stata quella di non parlarne; ma venire oggi a proporre praticamente la soppressione della norma contenuta nell'articolo 228, è una cosa che io – con sincerità – non mi sento di approvare.

Mantengo quindi l'emendamento proposto.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Prego considerare che l'aumento portato da questa legge, solo per i segretari comunali e provinciali, ammonta a 537.634.000 lire. Capite bene che dato il numero degli impiegati, non possiamo accettare altri emendamenti. Pregherei, quindi, l'onorevole Numeroso di non insistere rendendosi conto di questa esigenza.

TURCHI. Ho avuto già occasione di dichiarare che non avremmo potuto accettare in nessun caso l'emendamento sostitutivo del Governo e ricordo bene che fu in seguito a questa dichiarazione che accantonammo l'ulteriore discussione dell'articolo.

Giunti al momento di decidere, debbo dichiarare nuovamente che siamo fermamente contrari all'emendamento sostitutivo; né hanno valore le dichiarazioni del Governo e del relatore in quanto, anche trattandosi di una legge per i segretari, il collegamento fra questi ultimi e i dipendenti degli enti locali in genere è così stretto, che modificare oggi una norma che è in atto da molto tempo, significa fissare il trattamento economico dei dipendenti comunali ad un livello che fu riconosciuto impossibile dallo stesso Ministro dell'interno quando, con circolare del 1949, stabilì che le amministrazioni comunali potevano corrispondere ai dipendenti una indennità accessoria in relazione alle indennità accessorie del segretario comunale. Come è noto, i segretari comunali dei comuni più importanti, attraverso la percezione dei diritti di segreteria, incrementano piuttosto notevolmente il loro trattamento. Ora, stabilire nella legge che il trattamento economico dei dipendenti comunali non deve essere in nessun modo riveduto per quello che è attualmente...

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Rimane sempre nella norma, perché i comuni che non hanno avuto questa integrazione, potranno averla; ma questo aumento non conta a quegli effetti.

TURCHI. Non mi riferisco alla indennità accessoria, parlo del trattamento economico come stipendio. Con questa norma si stabilisce che lo stipendio attualmente percepito dai dipendenti comunali non può essere variato in relazione alla modificazione del trattamento economico dei segretari.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Ma se non hanno ottenuto l'integrazione sul vecchio trattamento, potranno sempre chiederla.

TURCHI. Il trattamento dei dipendenti comunali è tale, specie nei piccoli comuni, da considerarsi impossibile. La speranza dei dipendenti comunali era quella di potersi avvantaggiare quanto meno in relazione al miglioramento apportato da questa legge agli stipendi dei segretari. Approvare ora questa norma, significherebbe giustificare le reazioni dei dipendenti comunali che non possono non considerare offensivo stabilire nella legge che in nessun caso essi possono aspirare ad un miglioramento del loro trattamento. Già in passato i dipendenti comunali avevano chiesto l'abrogazione dell'articolo 228 e le giustificazioni del Governo sono state queste: finché c'è il 228 il trattamento economico non può essere modificato.

Per queste ragioni sono contrario all'emendamento governativo e faccio appello alla Commissione perché, rendendosi conto dell'ingiustizia che sta per commettere, voglia risparmiare a se stessa la responsabilità di questa offesa ai dipendenti comunali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo articolo 22 nel testo proposto dal Governo, del quale ho dato in precedenza lettura, fino alle parole: « o alla provincia ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo: « prima dell'entrata in vigore della presente legge » della quale l'onorevole Numeroso chiede la soppressione.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 23:

« Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 27 giugno 1942, n. 851: articoli 174, n. 4, 176,177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, n. 1, 187, 188, 192, secondo comma, 197, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° comma, 198, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 228, 2° comma, ed articoli 2, 3, 5, e 6 delle disposizioni transitorie ».

Vi è un emendamento del Governo: dopo « 181 » *aggiungere:* « 1°, 3°, 4° 5° e 6° comma ». Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Vi è un altro emendamento del Governo, soppressivo del numero « 200 ». Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Vi è ora un emendamento Numeroso, accettato dal Governo: « *Sopprimere:* « 206 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 23, che con le modifiche ora approvate e l'altra approvata in precedenza (emendamento Russo Carlo) è così formulato:

« Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 27 giugno 1942, n. 851: articoli 174, n. 4, 176, 177, 1° e 2° comma, 178, 179, 180, 181, 1°, 3°, 4°, 5° e 6° comma, 182, 183, 184, 185, 186, n. 1, 187, 188, 192, secondo comma, 197, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° comma, 198, 201, 202, 203, 205, 228, 2° comma, ed articoli 2, 3, 5, e 6 delle disposizioni transitorie ».

(*È approvato*).

MOLINAROLI, *Relatore*. Come coordinamento, è necessario inserire in questo articolo una norma con la quale si dichiara sostituita la tabella *F* della legge 27 giugno 1942 con la tabella *C* approvata dalla Commissione in una precedente seduta.

PRESIDENTE. D'accordo. Propongo che la Presidenza della Commissione sia autorizzata al necessario coordinamento.

(*La Commissione approva*).

LUZZATTO. Dichiaro, per parte mia e per parte dei colleghi dei gruppi socialista e comunista, che non partecipiamo alla votazione, dichiarando peraltro la nostra astensione per non rendere difficile la chiusura dei lavori. Noi ci asteniamo dal voto per le modificazioni che sono state introdotte nel testo formulato dal comitato ristretto, testo che pareva il frutto di un accordo raggiunto. Non ci opponiamo a questa legge perché sappiamo che ciò significherebbe impedire quel poco di buono che vi è e, soprattutto, impedire quel che di meglio auspichiamo, e cioè una migliore regolamentaziane della materia. Ci auguriamo che passando al Senato questa legge sia migliorata e, nella nuova Camera, possa avere miglior fortuna.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente ordine del giorno presentato dai deputati Donatini Carignani, Russo Carlo, Codacci Pisanelli, Numeroso, Quintieri, Molinaroli, Paganelli, Audisio, Luzzatto, Martuscelli, Delli Castelli Filomena, Lombardi Colini Pia, Saragat, Paolo Rossi, Sampietro Umberto, Conci Elisabetta, Targetti, Turchi, Sailis e Poletto: « La Commissione interni, nell'approvare il disegno di legge sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, invita il Governo a rivedere la classificazione delle province tenendo conto non solo della popolazione del capoluogo, ma anche di altri fattori che non possono né devono essere trascurati, e in particolare l'estensione territoriale, la popolazione della provincia, il numero dei comuni, lo sviluppo della rete stradale e provinciale ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto, intendendosi assorbita la proposta di legge Larussa.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali ». (2727):

Presenti 33
Votanti 24
Astenuti 9
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alicata, Audisio, Biagioni, Bima, Camposarcuno, Carignani, Codacci Pisanelli, Conci Elisabetta, Corona Achille, Cremaschi Carlo, Delli Castelli Filomena, Donatini, Gullo, Lombardi Colini Pia, Longhena, Luzzatto, Marazza, Martuscelli, Molinaroli, Numeroso, Paganelli, Pajetta Gian Carlo, Poletto, Quintieri, Riva, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sajlis, Sampietro Umberto, Sammartino, Saragat, Targetti, Tesauro, Turchi.

Si sono astenuti:

Alicata, Audisio, Corona Achille, Gullo, Luzzatto, Martuscelli, Pajetta Gian Carlo, Targetti, Turchi.

Sono in congedo:

Bovetti, De Michele.

La seduta termina alle 22,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI